Bruna Capparelli

Requisiti senza rimedi. Legalità dell'ablazione ed effettività della tutela nella confisca di prevenzione

Sommario: 1. Una doppia dinamica e la sua asimmetria. – 2. Il movimento espansivo: dalla valutazione discrezionale al requisito di legalità. – 3. Cass. n. 17039 del 2026: la sistemazione sostanziale e il suo rovescio processuale. – 4. Il movimento restrittivo: la contrazione dei veicoli. – 5. Il cortocircuito: un vizio rilevabile e non deducibile. – 6. La legittimazione a contenuto vincolato. – 7. Confisca illegale e confisca illegittima: il criterio processuale della verificabilità ex actis. – 8. Il varco del giudicato. – 9. Dopo Isaia: una via praticabile in attesa della legge. – 9.1. Il termine esatto del problema: un catalogo chiuso. – 9.2. La struttura dell'art. 28: casi tassativi e limite finalistico. – 9.3. Il *dies a quo*. – 9.4. La legittimazione: l'interessato e il condannato. – 9.5. Conformazione demolitoria e conformazione rinnovatoria. – 9.6. Un'addizione di estensione minima, e ciò che resta al legislatore. – 9.7. Gli effetti. – 10. Cavallotti: l'ingiustizia cumulativa e la frammentazione del sindacato. – 10.1. La dimensione dell'ingiustizia. – 10.2. Il catalogo processuale. – 10.3. La frammentazione del sindacato. – 10.4. Una notazione sul contraddittorio processuale. – 11. Un'agenda minima dopo il recepimento. – 12. Conclusioni.

1. Una doppia dinamica e la sua asimmetria

Il 16 dicembre 2026 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo terrà udienza nel caso *Cavallotti c. Italia*, del quale la Prima Sezione ha dichiarato di voler dismettere la giurisdizione, ai sensi dell'art. 30 della Convenzione, con decisione del 31 marzo 2026; a distanza di poche settimane, il 6 maggio successivo, analoga rimessione ha riguardato *Macagnino e Marzo*. Il governo italiano, nelle osservazioni depositate il 16 aprile 2026, non ha sollevato obiezioni e ha anzi ritenuto opportuna una pronuncia della Grande Camera su quattro aspetti della confisca di prevenzione[1].

Il dibattito che precede quella data si è concentrato quasi per intero sulla

[1] Corte e.d.u., Sez. I, decisione di rimessione del 31 marzo 2026, Cavallotti c. Italia, ricc. nn. 29614/16, 44617/16, 44618/16 e 47278/16; per Macagnino e Marzo c. Italia, ricc. nn. 61799/15 e 62690/15, la rimessione è del 6 maggio 2026. Le osservazioni dell'Agente del governo italiano, avv. L. D'Ascia, sono del 16 aprile 2026 e indicano al § 7 le quattro questioni sottoposte alla Grande Camera.

Pubblicato l'11 novembre 2026

qualificazione della misura: se la confisca di prevenzione sia, nella sostanza convenzionale, una pena. È una discussione legittima e ormai matura, che ha prodotto contributi di rilievo su entrambi i versanti e che, dopo la decisione *Garofalo* e altri c. Italia e le Sezioni Unite *Massini*, appare tuttavia prossima alla saturazione argomentativa. Le premesse storiche dell'istituto, la genealogia della pericolosità tipizzata, la vicenda che va da *De Tommaso* alla sentenza costituzionale n. 24 del 2019 sono patrimonio comune di chi si occupa della materia, e non è necessario ripercorrerle[2].

Queste pagine muovono da un diverso punto di osservazione. La tesi è che il difetto più serio del sistema delle ablazioni patrimoniali non riguardi soltanto la natura della misura, ma il modo in cui l'ordinamento consente – o non consente – di contestarla; e che tale difetto sia il prodotto di due movimenti opposti, maturati nella giurisprudenza e oggi riflessi anche nel dato normativo, svoltisi nello stesso arco temporale senza che siano mai stati messi a confronto.

Il primo è un movimento espansivo, sul piano sostanziale: Corte costituzionale, Sezioni Unite e Corte di Strasburgo hanno progressivamente irrigidito i presupposti applicativi delle confische per sproporzione, trasformando la correlazione temporale, il nesso fra reati-presupposto e beni e la congruità del *quantum* da criteri di apprezzamento in requisiti strutturali di legalità.

Il secondo è un movimento restrittivo, sul piano processuale: nello stesso periodo si sono ristrette le vie attraverso le quali quei requisiti possono essere fatti valere. La legittimazione del terzo è stata compressa nel suo contenuto deducibile; la revocazione è stata circoscritta nel presupposto della prova nuova; il giudicato è stato irrigidito di fronte alle pronunce interpretative di rigetto; l'accesso alla fase esecutiva è stato perimetrato tanto per il condannato quanto per il giudice. E soprattutto – è il punto sul quale intendo insistere – è rimasto immutato l'angusto perimetro del ricorso per cassazione in materia di prevenzione.

Ne risulta un assetto nel quale il vizio è rilevabile ma non deducibile, e nel quale i requisiti di legalità più raffinati convivono con lo strumento di

[2] Corte e.d.u., Sez. I, dec. 21 gennaio 2025 (dep. 13 febbraio 2025), Garofalo e altri c. Italia, ric. n. 47269/18; Cass., Sez. Un., 26 settembre 2024 (dep. 8 aprile 2025), *Massini*. Sulla decisione v. S. FINOCCHIARO, *Garofalo e altri c. Italia: la Corte EDU afferma la legittimità della confisca di prevenzione e ne riconosce per la prima volta la natura ripristinatoria*, in *Sist. pen.* (web), 2025. Il riferimento è a Corte e.d.u., Gr. Ch., 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, n. 43395/09, e a Corte cost., sent. n. 24 del 2019.

controllo più grossolano di cui l'ordinamento disponga. È l'inverso della struttura ordinaria del processo penale, nella quale l'espansione delle garanzie sostanziali ha storicamente prodotto l'ampliamento dei rimedi, e non la loro contrazione.

L'asimmetria non è un difetto di coordinamento fra sezioni. È un problema di teoria delle impugnazioni, e come tale va affrontato.

Una precisazione preliminare, per evitare un equivoco. Lo spostamento di prospettiva qui proposto non è alternativo alla tesi che ravvisa nella confisca di prevenzione una sanzione sostanzialmente penale, autorevolmente sostenuta nel parere reso in vista del giudizio dinanzi alla Grande Camera. Ne è, semmai, uno sviluppo. Fra i criteri che la giurisprudenza *Welch* e *G.I.E.M.* impiega per stabilire se una misura appartenga alla materia penale figura, accanto alla natura e allo scopo e alla gravità della misura, quello relativo alle procedure adottate per la sua irrogazione e applicazione: criterio che la stessa Cass. n. 17039 del 2026 elenca nel richiamare la decisione *Garofalo*, salvo poi non svolgerlo. Le pagine che seguono svolgono precisamente quel criterio. Se ne ricava che il deficit di rimedi non è soltanto un problema di effettività della tutela, ma un elemento che concorre alla qualificazione della misura; e che una ablazione sottratta a un controllo pieno partecipa, per il modo in cui è irrogata, dello statuto che l'ordinamento riserva alle sanzioni[3].

2. Il movimento espansivo: dalla valutazione discrezionale al requisito di legalità

Il punto di arrivo del primo movimento è una decisione recente e, per quanto qui interessa, decisiva: Cass., Sez. I, n. 6072 del 2026. La Corte, chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto in sede esecutiva dal terzo intestatario di un bene acquistato sette anni prima dei reati-spia, dichiara il

[3] P. PINTO DE ALBUQUERQUE, *Confisca senza condanna per appartenenza alla Mafia. Parere legale indipendente*, Reality Book, 2025, con prefazione di V. MANES e introduzione di V. MAIELLO. I criteri richiamati nel testo sono quelli enunciati da Corte e.d.u., 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, nn. 5100/71 e altri; 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, n. 17440/90; e ripresi da Corte e.d.u., Gr. Ch., 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia. Sulla topografia delle sanzioni sostanzialmente punitive v. F. MAZZACUVA, *Le pene nascoste*, Torino, 2017; ID., *La prevenzione sostenibile*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 1017 ss. Sul procedimento di prevenzione come sede di accertamento e sui suoi deficit di legalità v. F. CAPRIOLI, *Fatto e misure di prevenzione*, in *Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie*, Milano, 2016, p. 53 ss.; M. CERESA-GASTALDO, *Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l'incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto*, in *Dir. pen. cont.* (web), 3 dicembre 2015; M.F. CORTESI-L. FILIPPI, *Il processo di prevenzione*, in *Modelli differenziati di accertamento penale*, a cura di G. Garuti, Torino, 2011, p. 579 ss.

ricorso inammissibile e tuttavia annulla la confisca, affermando che nel sistema dell'art. 240-*bis* c.p. il criterio della correlazione temporale rappresenta un requisito strutturale di legalità della misura, che non attiene a un profilo valutativo o discrezionale ma incide direttamente sulla base legale della presunzione di provenienza illecita[4].

La qualificazione non nasce dal nulla. Essa raccoglie e porta a compimento una linea che muove dalla sentenza costituzionale n. 33 del 2018 – secondo cui il momento di acquisizione del bene non deve risultare tanto lontano dall'epoca del reato-spia da rendere *ictu oculi* irragionevole la presunzione di derivazione illecita, pena una dilatazione dell'ablazione all'intera vita del condannato – e che passa per le Sezioni Unite *Spinelli* e *Crostella*, fino a ricevere conferma nelle Sezioni Unite *Rizzi*. È la linea che la sentenza n. 24 del 2019 ha reso sistematicamente possibile, riconoscendo nella confisca allargata e nella confisca di prevenzione due *species* di un unico *genus*[5].

Sul versante convenzionale, il medesimo movimento ha trovato il proprio approdo in *Isaia* e altri c. Italia, ove la Corte europea, per la prima volta in materia di prevenzione patrimoniale, ha accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1, ritenendo che l'ablazione fondata sulla sola sproporzione fra reddito e patrimonio, unita all'esistenza di precedenti condanne, non soddisfi il canone di ragionevolezza, occorrendo l'accertamento di un nesso fra le attività illecite e i beni e una relazione temporale ragionevole fra l'acquisizione e il periodo di pericolosità. La sentenza è divenuta definitiva l'11 maggio 2026, per effetto del rigetto della richiesta governativa di rimessione alla Grande Camera[6].

---

[4] Cass., Sez. I, 12 novembre 2025 (dep. 13 febbraio 2026), n. 6072, in C.e.d., n. 289501. Sulla decisione v. G. AMARELLI, *Confisca allargata: senza ragionevolezza temporale è misura illegale revocabile d'ufficio*, in *Sist. pen.* (web), 16 marzo 2026.

[5] Corte cost., sent. n. 33 del 2018; Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2015), Spinelli, in C.e.d., n. 262605; Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2021 (dep. 15 luglio 2021), Crostella, in C.e.d., n. 281561; Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2023 (dep. 23 febbraio 2024), Rizzi; Corte cost., sent. n. 24 del 2019. Per una ricognizione sistematica della giurisprudenza costituzionale in materia v. *Le pronunce di illegittimità costituzionale in settanta anni di attività della Corte costituzionale*, diretto da G. Amoroso, XIII, *Diritto penale e principi costituzionali*, a cura di F. Viganò, tomo III, *L'ordinamento penitenziario. Le misure di prevenzione e le sanzioni amministrative di natura punitiva*, Milano, 2026.

[6] Corte e.d.u., Sez. I, 25 settembre 2025, Isaia e altri c. Italia, ricc. nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/22, con opinione dissenziente del giudice Sabato; la richiesta di rinvio alla Grande Camera è stata respinta l'11 maggio 2026. Sulla decisione v. T. TRINCHERA, *Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi: la Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto delle garanzie in materia di confisca di prevenzione*, in *Sist. pen.* (web), 2025. Il requisito del nesso fra attività illecite e beni era già stato enunciato da Corte e.d.u., 13 luglio 2021, Todorov e altri c. Bulgaria, nn.

Un ultimo tassello va segnalato perché fornisce, come si vedrà, la chiave (*infra*, § 8). Il criterio quantitativo di qualificazione è stato enunciato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 112 del 2019 e n. 7 del 2025: è pena la misura che lascia il patrimonio del destinatario in una consistenza deteriore rispetto a quella anteriore al reato; non lo è quella che si limita a rimuovere ciò che il reato ha prodotto. Le Sezioni Unite *Massini*, pur pronunciandosi su tema diverso, ne hanno tratto una conseguenza di rilievo sistematico, affermando che la natura della confisca per equivalente dipende da quella della confisca diretta cui accede, sicché essa assume carattere punitivo là dove la confisca diretta quantifichi per eccesso il profitto. La distinzione fra i due istituti si degrada, in questa prospettiva, a differenza di moduli operativi, non di natura[7].

Il movimento ha infine superato il confine del diritto giurisprudenziale. Il d.lgs. 25 settembre 2026, n. 186, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1260, ha inserito nell'art. 240-*bis* c.p., dopo il secondo comma, la previsione secondo cui il giudice dispone la confisca quando accerta la correlazione temporale tra l'epoca di acquisizione dei beni e quella di svolgimento di attività delittuosa; e ha introdotto nel codice antimafia l'art. 24-*bis*, rubricato *Correlazione temporale della confisca*, il cui comma 1 impone al tribunale di verificare la correlazione fra l'epoca di acquisizione dei beni e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto, tenendo conto delle circostanze del caso concreto, e il cui comma 2 prescrive che il provvedimento che dispone la confisca indichi specificamente quella correlazione. Il requisito che la sentenza n. 6072 del 2026 aveva qualificato come strutturale dispone oggi di una base testuale, e con essa di un obbligo di esposizione nel provvedimento. Nel medesimo intervento, però, il legislatore delegato non ha toccato né l'art. 10 comma 3 del codice antimafia, che continua ad ammettere il ricorso per la sola violazione di legge, né l'art. 28, il cui catalogo dei casi di revocazione resta quello del 2011. Lo scarto fra requisiti e rimedi descritto in apertura cessa così di essere il prodotto di orientamenti giurisprudenziali non coordinati e diviene un dato normativo: il medesimo testo che irrigidisce il presupposto lascia

50705/11 e altri; per la compatibilità di massima delle confische senza condanna con l'art. 1 Prot. n. 1 v. 12 maggio 2015, Gogitidze e altri c. Georgia, n. 36862/05, e 3 marzo 2015, Dimitrovi c. Bulgaria, n. 12655/09.

[7] Corte cost., sentt. nn. 112 del 2019 e 7 del 2025; Cass., Sez. Un., 26 settembre 2024, Massini, cit. In argomento A.G. COSTA, *La natura della confisca: una tassonomia (eretica) alla luce delle Sezioni Unite Massini*, in *Sist. pen.* (web), 28 luglio 2026. Sul rapporto fra scopo ripristinatorio e connotazione punitiva v. altresì Corte e.d.u., 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, cit., § 33, e 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, n. 17475/09.

intatto lo strumento destinato a farlo valere[8].

3. Cass. n. 17039 del 2026: la sistemazione sostanziale e il suo rovescio processuale

Il giorno successivo a quello in cui *Isaia* è divenuta definitiva, il 12 maggio 2026, è stata depositata la sentenza della Prima Sezione penale n. 17039 del 2026. È la decisione più impegnativa degli ultimi anni sulla struttura della confisca di prevenzione, e va assunta come snodo centrale del discorso, per una ragione che eccede il suo pregio sistematico: perché essa contiene, nella stessa motivazione, entrambi i movimenti di cui si è detto, che qui per la prima volta si trovano affiancati senza essere messi a confronto[9].

Il versante espansivo. La sentenza ricostruisce il giudizio di prevenzione nella sua scansione bifasica – constatativa e prognostica – con standard probatori differenziati: certezza processuale del fatto constatato, probabilità della sua riproduzione. Afferma che la descrizione della categoria criminologica di cui agli artt. 1 e 4 del codice antimafia possiede il medesimo valore che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice. Ribadisce, per la pericolosità semplice, il vincolo del giudice della prevenzione all'esito assolutorio nel merito, salvo eccezioni tipizzate, in nome dell'unitarietà dell'ordinamento e del divieto di contraddizione. E soprattutto costruisce la confisca come confisca «per sproporzione» e non pertinenziale, individuando nel disavanzo fra redditività lecita e investimenti nel periodo di pericolosità tanto il parametro probatorio della derivazione illecita quanto il limite di valore dell'ablazione, con esplicito dissenso dall'orientamento che rapportava la misura al profitto dei reati accertati[10].

---

[8] D.lgs. 25 settembre 2026, n. 186, in *G.U.*, serie generale, n. 241 del 16 ottobre 2026; il testo è pubblicato, a cura di G. Biscardi, in *Proc. pen. giust.* (web), 16 ottobre 2026. Le disposizioni richiamate nel testo sono l'art. 2 comma 1 lett. *a* n. 4, che interpola l'art. 240-*bis* c.p., e l'art. 9, che inserisce l'art. 24-*bis* nel d.lgs. n. 159 del 2011. Il medesimo decreto ha introdotto gli artt. 240-*ter* e 240-*quater* c.p., ha esteso i poteri di indagine del pubblico ministero funzionali all'individuazione dei beni da sottoporre a confisca obbligatoria (art. 430 comma 1-*bis* c.p.p.) e ha inserito nel codice antimafia l'art. 40-*bis*. Sulla direttiva attuata v. *infra*, § 11.

[9] Cass., Sez. I, 5 febbraio 2026, n. 17039 (dep. 12 maggio 2026).

[10] La scansione bifasica del giudizio di prevenzione è ricostruita, nei precedenti richiamati dalla decisione, da Cass., Sez. I, 11 febbraio 2014, Mondini, in C.e.d., n. 260104, e Cass., Sez. I, 24 marzo 2015, Scagliarini, in C.e.d., n. 264320; l'equiparazione fra categoria criminologica e norma incriminatrice risale a Cass., Sez. I, 19 aprile 2018, n. 43826, ampiamente ripresa da Corte cost., sent. n. 24 del 2019. Sul principio di autonoma valutazione v. Cass., Sez. Un., 3 luglio 1996, Simonelli, in C.e.d., n. 205261. Sui riflessi processuali della struttura del giudizio

Vale la pena notare, per inciso, che il limite di valore così costruito e il criterio quantitativo enunciato dalla Corte costituzionale obbediscono alla medesima logica: la connotazione afflittiva della misura emerge per eccedenza rispetto a una grandezza misurabile, non per etichetta. La sentenza n. 17039 fornisce dunque, sul terreno della prevenzione, la grandezza rispetto alla quale quel criterio può operare.

Il versante restrittivo. La medesima decisione, tuttavia, riafferma con altrettanta fermezza il perimetro entro il quale quei raffinati requisiti possono essere sindacati in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è ammesso, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del codice antimafia, per la sola violazione di legge, con la nota estensione al vizio di motivazione mancante o meramente apparente. La sentenza ne trae le conseguenze in modo lineare: le condotte poste a fondamento dell'inquadramento soggettivo sono attribuite al proposto «con motivazione esistente (e dunque insindacabile)»; la valutazione autonoma dei dati investigativi sul narcotraffico non è censurabile «per i noti limiti del ricorso per cassazione in tema di prevenzione, cui si unisce la essenza fattuale della doglianza»; e, quanto alla confisca, la sola critica astrattamente accoglibile è quella che investa la ricostruzione della sproporzione, restando irrilevante la mancata quantificazione del profitto dei singoli reati[11].

Il punto che qui interessa è il rapporto fra le due affermazioni.

La decisione afferma che il disavanzo è la misura del confiscabile: enuncia, cioè, un requisito quantitativo dell'ablazione. Nello stesso tempo, essa colloca la verifica di quel requisito nell'area del giudizio di fatto, sottratta al sindacato di legittimità ogniqualvolta la motivazione esista. Ma un requisito quantitativo la cui osservanza non sia verificabile in Cassazione è un requisito privo di garanzia processuale: allo stato dell'orientamento consolidato, il proposto e il terzo possono dedurne la violazione soltanto se il decreto tace del tutto, non se il decreto calcola male. Ne consegue che, ogniqualvolta il provvedimento esponga sul calcolo una motivazione non meramente apparente, l'eventuale erroneità dell'accertamento rischia di sottrarsi al controllo di legittimità, e il limite di valore di operare come enunciazione di principio. Che tale

di pericolosità v. C. VALENTINI, *Accertamento della responsabilità e prevenzione*, in *I princìpi europei del processo penale*, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, p. 587 ss.

[11] L'orientamento da cui la decisione dissente è quello di Cass., Sez. VI, 12 aprile 2023, Valenti, in C.e.d., n. 285039. Per la conferma dell'indirizzo prevalente v. Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2024, Curci, in C.e.d., n. 287312, e, per l'orientamento divergente ormai recessivo, Cass., Sez. II, 6 giugno 2019, Simply, in C.e.d., n. 277225.

conclusione sia superabile mediante una diversa qualificazione della censura è tesi che si svolgerà *infra*, § 7; qui rileva il modo in cui essa si presenta nel diritto vivente.

Si delinea così una terza forma di contrazione, che si aggiunge a quelle di cui dirò *infra*, § 4 ed è la più insidiosa perché non discende da alcuna scelta restrittiva recente, ma dalla struttura originaria dell'art. 10 comma 3: l'affinamento dei requisiti sostanziali si accompagna a un controllo di legittimità che quei requisiti non è in grado di attingere. La sproporzione di raffinatezza fra il parametro e lo strumento di verifica è, in sé, un problema di effettività.

Un secondo rilievo, che tornerà utile *infra*, § 6. Nell'esaminare la posizione del terzo intestatario, la sentenza ribadisce che l'onere gravante sul proposto e sul terzo è di mera allegazione, parametrato al tempo degli acquisti, e che spetta all'accusa la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione e della provenienza delle risorse impiegate. È un'affermazione garantista e corretta. Ma essa presuppone che il terzo possa allegare *sul merito dell'ablazione*: presuppone, cioè, esattamente ciò che l'assetto delle impugnazioni, come si vedrà, gli nega[12].

4. Il movimento restrittivo: la contrazione dei veicoli

Accanto al limite strutturale appena descritto, la giurisprudenza recente ha ristretto, una dopo l'altra, le vie di accesso. Le decisioni non dialogano fra loro perché ciascuna risolve una questione tecnica circoscritta; messe in fila, disegnano un quadro univoco.

Il terzo intestatario. Le Sezioni Unite n. 30355 del 2025, *Putignano*, hanno stabilito che il terzo destinatario di una confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati è legittimato a impugnare unicamente per dedurre la natura non fittizia dell'intestazione, e mai per ragioni attinenti ai presupposti sostanziali della misura – condizione di pericolosità, sproporzione, provenienza dei beni – che restano ancorati alla posizione del proposto. Il principio, per l'omogeneità funzionale dei due istituti, è stato ritenuto vincolante ai sensi dell'art. 618 comma 1-*bis* c.p.p. anche in materia di confisca allargata[13].

---

[12] Sull'onere di mera allegazione gravante sul proposto e sul terzo v. Cass., Sez. V, 19 gennaio 2022, Celentano, in C.e.d., n. 283979, richiamata dalla stessa Cass. n. 17039 del 2026; nonché Cass., Sez. I, 18 maggio 2017, Mancuso, in C.e.d., n. 270974.

[13] Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025 (dep. 5 settembre 2025), Putignano, in C.e.d., n. 288300. Il vincolo discende dall'art. 618 comma 1-*bis* c.p.p.

La revocazione. Le Sezioni Unite *Scinardo* hanno adottato una nozione restrittiva di prova nuova agli effetti della revocazione *ex* art. 28 del codice antimafia, escludendo che possa mutuarsi il concetto più ampio elaborato in tema di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p. e negando rilievo agli elementi preesistenti astrattamente deducibili e non dedotti[14].

Il giudicato di fronte alle interpretative di rigetto. Le Sezioni Unite *Rizzi* hanno ritenuto irrevocabili le confische di prevenzione per pericolosità generica anteriori alla sentenza costituzionale n. 24 del 2019, perché l'allineamento del sistema è avvenuto attraverso una pronuncia interpretativa di rigetto, dotata di mero valore persuasivo e priva di attitudine a incidere sul giudicato[15].

L'accesso alla fase esecutiva. Alla giurisprudenza che nega al condannato presente nel giudizio di cognizione la proponibilità dell'incidente di esecuzione si è aggiunta la sentenza costituzionale n. 123 del 2026, che ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la questione sollevata dal giudice dell'esecuzione su norma già applicata in via definitiva nel giudizio di cognizione, e ha ricondotto la flessione dell'intangibilità del giudicato alle sopravvenienze concernenti la punibilità e il trattamento sanzionatorio del reo: perimetro che, come si vedrà *infra*, § 8, la stessa decisione contribuisce a definire in termini meno angusti di quanto la massima lasci intendere[16].

Una controtendenza va registrata, e va registrata con esattezza, perché non smentisce il quadro ma ne precisa i termini. Con la sentenza n. 158 del 2026, resa su questione sollevata dalle Sezioni Unite penali, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 27 comma 1 del codice antimafia nella parte in cui non include, fra i provvedimenti elencati, quelli con i quali il tribunale rigetta l'istanza di revoca del sequestro; e per effetto dell'addizione il rinvio operato dal comma 2 alla disciplina delle impugnazioni si estende anche a tali provvedimenti. La decisione muove dalla parità delle armi, rilevando che al pubblico ministero era riconosciuta l'impugnazione del provvedimento di revoca mentre all'interessato era negata quella del rigetto. Il dato che qui rileva è duplice. Quanto all'oggetto, l'apertura riguarda il diniego di revoca e non il decreto genetico di sequestro, che continua a non essere assoggettato ad alcun

[14] Cass., Sez. Un., 10 luglio 2025 (dep. 22 gennaio 2026), Scinardo, in C.e.d., n. 289227.

[15] Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2023, Rizzi, cit.; nello stesso senso Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2021 (dep. 31 gennaio 2022), n. 3513. Sull'efficacia delle sentenze interpretative di rigetto v. Corte cost., sent. n. 33 del 2018.

[16] Cass., Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 12238; Corte cost., 13 luglio 2026, n. 123, in continuità con le sentt. nn. 210 del 2013, 147 del 2021 e 208 del 2024.

controllo immediato. Quanto alla tecnica, la Corte ha proceduto aggiungendo un provvedimento al catalogo di una disposizione che già recava forme ed effetti dell'impugnazione: è lo schema sul quale si tornerà *infra*, § 9.6[17].

Il bilancio complessivo resta nettamente orientato in senso restrittivo. Il terzo non può dedurre i presupposti; il condannato che ha partecipato alla cognizione non può rivolgersi al giudice dell'esecuzione; la revocazione è stata compressa; il giudicato non cede davanti alle interpretative di rigetto; il giudice dell'esecuzione non può sollevare questione di legittimità su norma già applicata; e in prevenzione la motivazione esistente è insindacabile. Restano, in astratto, la rilevabilità d'ufficio *ex* art. 609 comma 2 c.p.p. – che è potere del giudice, non diritto della parte – e la revisione *ex* art. 630 c.p.p., i cui presupposti non intercettano il vizio in esame.

5. Il cortocircuito: un vizio rilevabile e non deducibile

La sentenza n. 6072 del 2026 è il luogo in cui i due movimenti si incontrano, e l'incontro produce un cortocircuito che merita di essere descritto nei suoi termini esatti.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del terzo perché deduce il difetto di correlazione temporale anziché contestare la fittizietà dell'intestazione, in coerenza con *Putignano*, che essa stessa richiama come vincolante. Immediatamente dopo, però, rileva d'ufficio ai sensi dell'art. 609 comma 2 c.p.p. il medesimo vizio dedotto dal ricorrente inammissibile, lo qualifica come illegalità originaria della misura e annulla la confisca, travolgendo il giudicato di condanna.

Il medesimo motivo è dunque, nella stessa decisione, inammissibile come motivo di ricorso e fondato come rilievo officioso. Il vizio è rilevabile dal giudice ma non deducibile dalla parte.

L'obiezione mossa a questo esito è di ordine processuale: si riconoscerebbe così al terzo il potere di proporre un ricorso sicuramente inammissibile al solo scopo di provocare una pronuncia officiosa a sé favorevole, con la creazione di un mezzo di impugnazione atipico, in frizione con il principio di tassatività.

L'obiezione coglie un disagio reale, ma muove da una premessa che non regge. Essa presuppone infatti che l'art. 609 comma 2 c.p.p. *attribuisca* un potere di impugnazione; e ciò non è. Quella disposizione non conferisce

[17] Corte cost., 2 ottobre 2026, n. 158, su ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione del 24 aprile 2026. I parametri accolti sono gli artt. 3 comma 1 e 111 comma 2 Cost., assorbite le censure riferite agli artt. 24, 41, 42 e 117 comma 1 Cost.

alcuna facoltà di azione: delimita l'oggetto della cognizione del giudice di legittimità, individuando le questioni rilevabili a prescindere dalla loro deduzione. Il principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p. concerne i mezzi di impugnazione, non l'estensione dei poteri cognitivi del giudice adito; e la giurisprudenza che ammette la rilevabilità dell'illegalità della pena anche in presenza di ricorso inammissibile – da *Miraglia* in avanti – lo ha da tempo chiarito, senza che alcuno abbia sostenuto la creazione, per quella via, di un'impugnazione innominata[18].

Il problema non sta a valle, nella rilevabilità officiosa, che è tecnicamente ineccepibile. Sta a monte, nella costruzione della legittimazione del terzo.

Occorre tuttavia dare conto di un passaggio ulteriore, perché è quello che regge l'intera operazione compiuta dalla sentenza n. 6072 del 2026 ed è, insieme, il suo punto di massima esposizione. Secondo l'indirizzo consolidato, l'inammissibilità del ricorso preclude la costituzione di un valido rapporto di impugnazione e impedisce, di regola, l'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 609 comma 2 c.p.p.; le eccezioni riconosciute riguardano ipotesi tassative, fra le quali l'*abolitio criminis* e l'illegalità della pena. Perché la Corte potesse rilevare d'ufficio il difetto di correlazione temporale nonostante l'inammissibilità del ricorso, occorreva dunque che quel difetto fosse assimilato all'illegalità della sanzione. È esattamente quanto la decisione compie quando qualifica il requisito come strutturale e ne predica la natura di elemento della base legale della misura.

La qualificazione, in altri termini, non è un ornamento definitorio: è la condizione di possibilità del rilievo officioso. E poiché essa produce l'effetto di superare tanto l'inammissibilità quanto il giudicato, la sua tenuta dipende interamente dalla disponibilità di un criterio che ne delimiti l'ambito. Senza tale criterio, ogni censura sui presupposti potrebbe essere riformulata come deduzione di illegalità, con esiti incompatibili con la stabilità delle decisioni. È la ragione per la quale il § 7 è dedicato alla sua individuazione.

Resta però da stabilire quale sia l'estensione della categoria così costruita. La sentenza n. 6072 del 2026 assimila all'illegalità della pena il difetto di correlazione temporale, e a quello soltanto. Il passaggio ulteriore, che la giurisprudenza non ha ancora compiuto e che qui si propone, consiste nel verificare se la medesima qualificazione debba valere per l'eccedenza rispetto

[18] Cass., Sez. Un., 31 marzo 2022, Miraglia, in C.e.d., n. 283689; in precedenza Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, Gatto, in C.e.d., n. 260695, e Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2013 (dep. 2014), Ercolano, in C.e.d., n. 258649.

al disavanzo che la sentenza n. 17039 del 2026 individua quale limite quantitativo dell'ablazione. I due requisiti hanno infatti la stessa struttura: delimitano, l'uno sul piano temporale e l'altro su quello del valore, il perimetro entro il quale la fattispecie legale consente l'apprensione. Che l'assimilazione sia sostenibile è ciò che i paragrafi seguenti intendono dimostrare, non un dato già acquisito.

6. La legittimazione a contenuto vincolato

Ciò che *Putignano* edifica è una figura di difficile inquadramento nel sistema delle impugnazioni penali: una legittimazione a contenuto vincolato, nella quale al soggetto è riconosciuto il potere di impugnare ma gli è precluso, per via giurisprudenziale, il *thema decidendum*.

Una simile selezione dei motivi deducibili non trova immediata corrispondenza nelle categorie generali attraverso le quali il codice delimita il potere di impugnazione. Esso conosce limiti soggettivi alla facoltà di impugnare (art. 568 comma 3), limiti fondati sull'interesse (art. 568 comma 4), limiti oggettivi legati ai capi e ai punti della decisione (artt. 581 e 597), limiti di specificità dei motivi (art. 581 comma 1 lett. *d*). Non conosce, invece, una categoria generale che consenta di selezionare, all'interno del medesimo capo pregiudizievole, i motivi ammissibili in ragione della loro materia; e le ipotesi nelle quali la posizione processuale del soggetto condiziona l'oggetto delle doglianze si spiegano, di regola, con la diversità dei capi o con l'assenza di pregiudizio, non con una selezione della *causa petendi*.

La costruzione presenta, inoltre, una circolarità logica che va esplicitata. Al terzo si nega la deducibilità dei presupposti sostanziali sul rilievo che essi restano ancorati alla posizione del proposto, e dunque perché egli non è il proposto. Ma la sua estraneità alla posizione del proposto è precisamente ciò che forma oggetto del giudizio: il terzo è attinto dall'ablazione in quanto *si assume* che il bene sia nella disponibilità del proposto. Assumere quella qualificazione come presupposto della legittimazione significa impiegare come premessa ciò che costituisce il *thema probandum*.

Il rilievo si apprezza sul terreno dell'interesse ad impugnare. Il terzo intestatario è destinatario diretto e integrale dell'effetto ablativo: la confisca colpisce il bene di cui egli è formalmente titolare, e ne è definitivamente spogliato. L'interesse di cui all'art. 568 comma 4 c.p.p. – che secondo l'insegnamento tradizionale consiste nella prospettazione di una situazione giuridicamente più vantaggiosa conseguibile con l'accoglimento del gravame – è quindi pieno, attuale e concreto. Esso attiene tuttavia al risultato perseguito

con l'impugnazione, non alle ragioni addotte per conseguirlo: l'ordinamento non conosce un interesse ad impugnare *quoad partem argumenti*. Ove il terzo alleghi che il bene, comunque intestato, non poteva essere confiscato perché acquisito fuori dal perimetro di correlazione temporale, o perché eccedente il disavanzo accertato, egli non esercita un potere altrui: contesta la legalità dell'atto che incide direttamente sulla posizione patrimoniale di cui è formalmente titolare, e persegue esattamente il risultato che giustifica il suo interesse.

A questo punto occorre misurarsi con l'argomento sul quale le Sezioni Unite hanno effettivamente fondato la restrizione, e che non è di legittimazione ma proprio di interesse: consentire al terzo di dedurre i presupposti sostanziali significherebbe ammettere una difesa surrogatoria del proposto, con alterazione dell'equilibrio del sistema preventivo, giacché l'utilità giuridicamente rilevante del terzo non si estenderebbe oltre la rivendicazione della titolarità reale del bene.

L'argomento è serio, ma prova troppo, e per due ragioni. La prima è che la surrogazione presuppone che il soggetto agisca per far valere una posizione altrui: e non è questo il caso di chi deduce che il bene di cui è formalmente titolare è stato acquisito fuori dal perimetro di correlazione temporale, o che il valore ablato eccede il disavanzo accertato. Costui non fa valere la posizione del proposto, ma un vizio del titolo che lo spoglia; e l'utilità che ne ricava non è riflessa ma diretta, consistendo nella restituzione del proprio bene. Che il vizio dedotto riguardi anche il proposto è una circostanza di fatto, non una qualificazione della domanda: nel processo penale la comunanza dell'oggetto fra le posizioni di più soggetti non ha mai determinato, di per sé, la trasformazione dell'impugnazione dell'uno in difesa surrogatoria dell'altro.

La seconda ragione è che l'argomento, se coerentemente svolto, dimostrerebbe l'assenza di interesse anche rispetto alla fittizietà dell'intestazione. Anche la rivendicazione della titolarità reale, infatti, incide sui presupposti della misura nei confronti del proposto, poiché nega la disponibilità del bene in capo a quest'ultimo: se la comunanza dell'accertamento fosse indice di surrogazione, la stessa deduzione consentita dovrebbe risultarne preclusa. Il che rivela che la linea di confine non è tracciata dall'interesse, ma da una valutazione di merito circa la maggiore o minore prossimità della censura alla posizione del proposto: valutazione legittima nel giudizio sul gravame, non nella verifica della sua ammissibilità.

Va aggiunto che la stessa decisione lascia un margine di cui conviene prendere atto: il terzo, si afferma, può dedurre ogni elemento utile in relazione

al *thema probandum*. Poiché la titolarità effettiva del bene si dimostra anche attraverso la provenienza delle risorse impiegate e l'epoca dell'acquisto, la formula restituisce per via strumentale una parte di ciò che la massima esclude in via principale, e attenua la rigidità del principio quanto meno per i profili oggettivi. Resta preclusa la deduzione della sproporzione e del nesso come autonomi motivi di censura: ed è precisamente ciò che, dopo *Isaia*, non è più sostenibile.

Vi è, poi, una tensione interna al diritto vivente che conviene rendere esplicita. La sentenza n. 17039 del 2026 – e con essa la giurisprudenza consolidata che essa richiama – riconosce al terzo un onere di mera allegazione, escludendo che gli si possa chiedere la dimostrazione della propria capacità reddituale in tempi remoti e ribadendo che spetta all'accusa provare la sproporzione e la provenienza delle risorse. Ma un onere di allegazione ha senso solo se esiste una sede in cui l'allegazione può essere svolta e, ove disattesa, censurata. *Putignano* riconosce al terzo la facoltà di allegare nel merito e gli nega la facoltà di dedurne l'esito in sede di impugnazione: l'onere sopravvive, la garanzia che lo assiste no.

Vi è infine il versante convenzionale, che dopo *Isaia* non è più eventuale. Se la compatibilità dell'ablazione con l'art. 1 Prot. n. 1 dipende dall'accertamento di un nesso fra beni confiscati e attività illecita, e se il formale intestatario non può dedurre in giudizio l'assenza di quel nesso, la garanzia risulta priva di titolare processuale: esiste sul piano sostanziale e non è azionabile. Il che investe tanto l'accesso al giudice *ex* art. 6 § 1 quanto la dimensione procedurale dell'art. 1 Prot. n. 1, che esige una procedura idonea a consentire all'interessato di far valere efficacemente le proprie ragioni. Che si tratti di una dimensione autonoma, e non di un corollario dell'esito di merito, risulta da due pronunce rese nei confronti dell'Italia nell'autunno del 2025. In *Tartamella e altri* la Corte europea ha ritenuto violato l'art. 1 Prot. n. 1 rispetto a beni formalmente intestati alle ricorrenti e ritenuti nella disponibilità del padre, per non avere le autorità nazionali dimostrato in modo adeguato quella disponibilità; in *Petruzzo e altri*, in materia di confisca urbanistica, la violazione del medesimo parametro è stata accertata anche sotto il profilo degli obblighi procedurali gravanti sullo Stato nei confronti dei terzi acquirenti, rimasti estranei al procedimento nel quale la misura è stata disposta. In nessuno dei due casi il vizio è consistito nell'erroneità dell'accertamento: è

consistito nella posizione processuale riservata al terzo[19].[20]

Se ne trae un primo esito: il limite posto dalle Sezioni Unite alla deducibilità del terzo non è un limite di legittimazione ma un limite di merito, applicato in sede di ammissibilità. Ed è un limite che, dopo *Isaia*, non è più sostenibile nella sua attuale estensione.

7. Confisca illegale e confisca illegittima: il criterio processuale della verificabilità ex actis

La sentenza n. 6072 del 2026 distingue fra confisca illegale – disposta in assenza di un requisito strutturale, rilevabile d'ufficio e revocabile in sede esecutiva – e confisca illegittima, viziata da erronea valutazione dei presupposti e censurabile soltanto con impugnazione ammissibile del destinatario. La distinzione è corretta e feconda, ma la decisione non ne offre un criterio discretivo. È il vuoto che occorre colmare, perché da esso dipende l'intera praticabilità del sistema dei rimedi; ed è anche, si noti, il criterio dal quale dipende la possibilità di attenuare il limite strutturale descritto *supra*, § 3: se il vizio di legalità sia deducibile in cassazione anche in prevenzione, dove il vizio di motivazione non lo è, è questione che si affronterà più avanti.

Il criterio che qui si propone è quello della *verificabilità ex actis*. Va però precisato subito che cosa esso individua, perché una imprecisione su questo punto comprometterebbe l'intera costruzione. Il carattere strutturale del requisito non dipende dal modo in cui la sua inosservanza può essere accertata: deriva dalla fattispecie normativa, che nel delimitare il perimetro

---

[19] Corte e.d.u., 23 ottobre 2025, Tartamella e altri c. Italia, ric. n. 26338/19 e altri; Corte e.d.u., 9 ottobre 2025, Petruzzo e altri c. Italia, ricc. nn. 1986/09 e 67556/13, ove la violazione dell'art. 7 è stata accertata nei confronti dei soli terzi acquirenti. Sul versante interno, nella medesima direzione, l'art. 2 comma 1 lett. *c* del d.lgs. n. 186 del 2026, che nell'introdurre l'art. 240-*quater* c.p. subordina la confisca nei confronti del terzo all'accertamento che questi, al momento del trasferimento, conoscesse le finalità perseguite dall'imputato. In dottrina, sulla posizione del terzo dopo *Putignano*, G. ANCONA, *La legittimazione del terzo nel procedimento di prevenzione patrimoniale: profili di tutela e limiti processuali* dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 30355/2025, in *Sist. pen.* (web), 24 giugno 2026; v. altresì G. ARIOLLI, *La pericolosità c.d. «qualificata» in relazione alle nozioni di «appartenenza» e di «attualità». La disponibilità dei beni e l'accertamento dell'intestazione fittizia*, in dirittogiustiziaecostituzione.it.

[20] Corte e.d.u., 13 luglio 2021, Todorov e altri c. Bulgaria, cit.; sulla posizione dei terzi formalmente titolari v. 26 giugno 2018, Telbis e Viziteu c. Romania, n. 47911/15. Sulle garanzie procedimentali nel procedimento di prevenzione italiano v. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia, n. 399/02; 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri c. Italia, n. 4514/07; 17 maggio 2011, Capitani e Campanella c. Italia, n. 24920/07.

dell'apprensione fa della correlazione temporale e del limite di valore elementi della previsione legale e non parametri di apprezzamento. La verificabilità *ex actis* è invece il criterio processuale che consente al giudice di legittimità di constatare quella inosservanza senza trasformare il controllo di diritto in rivalutazione del fatto.

È constatabile nel giudizio di legittimità l'inosservanza che risulta dal solo confronto fra il provvedimento ablativo e i dati cronologici e quantitativi in esso stesso già accertati, senza che il giudice debba compiere alcuna nuova valutazione probatoria: l'acquisizione del bene collocata, per stessa affermazione del provvedimento, al di fuori del periodo di pericolosità o del perimetro dei reati-spia; l'ablazione di un valore eccedente il disavanzo che il provvedimento ha misurato; la totale assenza, nella motivazione, dell'enunciazione del nesso fra condotte e beni. In tutti questi casi il giudice della legalità non rilegge le prove: legge il provvedimento e ne constata l'incoerenza interna rispetto al proprio parametro legale.

Non lo è, invece, il vizio che postula una diversa lettura del materiale istruttorio: la contestazione dei criteri di stima adottati, l'erronea ponderazione degli indicatori di pericolosità, la valutazione delle allegazioni difensive sulla capacità reddituale. Qui la censura investe l'apprezzamento e deve seguire la via ordinaria.

Il pregio del criterio è di non introdurre alcuna categoria nuova. Esso replica una distinzione che il processo penale già maneggia: quella fra vizio apprezzabile sulla base del solo provvedimento impugnato e vizio che richiede l'accesso agli atti. Non si costruisce, per la confisca, uno statuto speciale: le si applica la grammatica dei limiti del sindacato di legittimità.

Per la correlazione temporale il criterio dispone oggi di un ancoraggio testuale. L'art. 24-*bis* comma 2 del codice antimafia impone che il provvedimento il quale dispone la confisca indichi specificamente la correlazione fra l'epoca di acquisizione dei beni e il periodo di manifestazione della pericolosità. La disposizione non si limita a prescrivere un contenuto della motivazione: colloca nel provvedimento il dato rispetto al quale la conformità al modello legale deve essere apprezzata, e rende perciò strutturalmente disponibile al giudice di legittimità la verifica qui proposta. Ove l'indicazione manchi, il provvedimento è difforme dal modello legale; ove l'indicazione vi sia, ma collochi l'acquisto fuori dal periodo, la difformità risulta dal confronto fra due enunciati del medesimo atto. In nessuno dei due casi il sindacato richiede l'accesso agli atti, e in entrambi la censura si risolve

nell'inosservanza di una norma di legge[21].

Sulla base di tale criterio è possibile ordinare vizi e rimedi, a condizione di tenere distinti quattro problemi che la sentenza n. 6072 del 2026 risolve congiuntamente e che sono invece dogmaticamente autonomi. Presentarli come conseguenze in blocco significherebbe trasferire all'ablazione l'intero statuto della pena illegale senza dimostrare separatamente che ciascuna regola sia trasferibile[22].

Il primo è quello della deducibilità. Se il fatto accertato nel provvedimento non integra la fattispecie legale della confisca, la censura può essere qualificata come violazione di legge, e come tale proposta anche nel procedimento di prevenzione: è il punto che si svolgerà più avanti, al termine di questa enumerazione, ed è quello che presenta le minori difficoltà, perché si risolve nella corretta qualificazione del motivo.

Il secondo è quello della *rilevabilità officiosa*. Che una censura sia deducibile non implica che il giudice possa rilevarla d'ufficio: occorre stabilire se l'inosservanza del requisito appartenga alle questioni che l'art. 609 comma 2 c.p.p. sottrae al principio devolutivo. La risposta positiva presuppone che l'ablazione priva di base legale sia assimilata, quanto a regime, alla pena illegale; assimilazione che la sentenza n. 6072 compie per la correlazione temporale e che, per il limite di valore, resta da argomentare.

Il terzo è quello della *rilevabilità nonostante l'inammissibilità del ricorso*, che è problema ancora diverso, perché l'inammissibilità impedisce di regola la costituzione del rapporto processuale di impugnazione e le eccezioni riconosciute sono tassative. È il passaggio più delicato del percorso compiuto dalla sentenza n. 6072 del 2026, e quello di cui si è detto *supra*, § 5.

Il quarto è quello del *superamento del giudicato*, che non discende automaticamente dai precedenti e richiede un fondamento proprio: è oggetto del paragrafo seguente. Ai vizi che non superano la soglia della constatabilità corrisponde invece la sola impugnazione ordinaria, nei limiti in cui la materia la consenta; e alla sopravvenienza cognitiva la revocazione *ex* art. 28 del codice antimafia.

Sul primo punto occorre esplicitare il passaggio tecnico che lo sorregge,

---

[21] Art. 24-*bis* d.lgs. n. 159 del 2011, inserito dall'art. 9 del d.lgs. n. 186 del 2026. La tecnica è quella già impiegata, per l'art. 240-*bis* c.p., dall'art. 2 comma 1 lett. *a* n. 4 del medesimo decreto, che tuttavia non reca una analoga prescrizione di indicazione specifica nel provvedimento.

[22] Per l'incidente di esecuzione in materia di confisca v. artt. 666 e 676 c.p.p.; sulla revocazione, art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, applicabile anche alla confisca allargata disposta in sede esecutiva secondo Cass., Sez. II, 18 aprile 2024, n. 16395.

giacché è quello che consente di superare il limite descritto *supra*, § 3. L'art. 10 comma 3 del codice antimafia ammette il ricorso per la sola violazione di legge; ma la violazione di legge comprende, secondo la nozione codicistica cui la disposizione implicitamente rinvia, tanto l'inosservanza quanto l'erronea applicazione della legge sostanziale. Ove il requisito omesso sia elemento della fattispecie legale dell'ablazione, e tale è, secondo la sentenza n. 6072 del 2026, la correlazione temporale, e tale è, secondo la sentenza n. 17039 del 2026, il limite di valore rappresentato dal disavanzo, la sua pretermissione integra erronea applicazione dell'art. 24 del codice antimafia, e oggi, quanto alla correlazione temporale, dell'art. 24-*bis* del medesimo codice, non insufficienza della motivazione. La censura, così qualificata, rientra nel perimetro dell'art. 10 comma 3 senza alcuna forzatura del testo e senza che sia necessario attendere l'ampliamento legislativo prospettato *infra*, § 11, il quale conserva utilità per i profili di apprezzamento, non per quelli di legalità.

Vale la pena precisare che l'operazione non equivale a convertire in violazione di legge ogni doglianza sul calcolo. Non è deducibile la contestazione dei criteri di stima adottati né la ricostruzione alternativa delle poste reddituali; è deducibile la sola divaricazione fra il valore che il provvedimento ha misurato e il valore che ha ablato. La prima investe la premessa di fatto, la seconda l'osservanza del limite legale[23].

Due precisazioni. La prima: la qualificazione del vizio come strutturale non dipende dalla gravità dell'errore ma dalla sua constatabilità; una violazione macroscopica della correlazione temporale è illegale non perché macroscopica, ma perché per accertarla basta leggere le date che il

[23] Sull'ampiezza della nozione di violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 10 comma 3 d.lgs. n. 159 del 2011, e sulla riconducibilità ad essa della motivazione mancante o meramente apparente, cfr. Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 33451, in C.e.d., n. 260246. In dottrina, sui limiti del controllo di legittimità in materia di prevenzione patrimoniale, F. NICOLICCHIA, *I limiti al controllo in Cassazione dei provvedimenti in tema di prevenzione patrimoniale: profili di precarietà costituzionale*, in *Arch. pen.* (web), 9 novembre 2021; M.F. CORTESI, *Il procedimento*, in *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, a cura di F. Fiorentin, Torino, 2018, p. 304 ss.; P. DELL'ANNO-G. MURONE-A. ZAMPAGLIONE, in *Misure di prevenzione interdittive antimafia e procedimento*, a cura di L. Della Ragione-A. Marandola-A. Zampaglione, Milano, 2022, p. 313 ss.; O. MAZZA, *La decisione di confisca dei beni sequestrati*, in *Misure di prevenzione*, a cura di S. Furfaro, Torino, 2013, p. 480 ss. Il rilievo trova conferma nell'ultimo intervento sul testo dell'art. 10: l'art. 7 comma 1 lett. *a* del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, ha portato a trenta giorni il termine per l'appello di cui al comma 2, lasciando a dieci giorni quello per il ricorso per cassazione e intatto il comma 3; v. L. BELVINI, *Misure di prevenzione*, in *Proc. pen. giust.*, numero straordinario 2025, p. 91 ss.

provvedimento stesso riporta. La seconda, che va formulata con esattezza per non generare equivoci: neutro rispetto alla qualificazione della misura è il *criterio discretivo*, non l'intero apparato di conseguenze che ne discende. Il criterio individua i vizi deducibili come violazione di legge senza presupporre alcuna presa di posizione sulla natura dell'ablazione, perché non poggia sullo statuto della pena ma sulla struttura della fattispecie legale. Diverso è il discorso per gli effetti sul giudicato, di cui al paragrafo seguente: là il ragionamento presuppone che l'ablazione eccedente abbia connotazione punitiva, e va perciò svolto in modo esplicito.

8. Il varco del giudicato

Resta il punto più delicato: la sorte del giudicato. È qui che la sentenza n. 123 del 2026 sembra opporre uno sbarramento, ammettendo la flessione soltanto a fronte di sopravvenienze concernenti la punibilità e il trattamento sanzionatorio del reo.

Vi è tuttavia un argomento che consente di attraversare quello sbarramento senza forzarne il testo, e che consiste nel mettere in comunicazione due filoni giurisprudenziali che ad oggi corrono paralleli.

Il primo è quello sulla natura della confisca: la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 112 del 2019 e n. 7 del 2025, riconosce che una misura ablativa assume connotazione punitiva quando sottrae al destinatario più di quanto il reato gli abbia apportato, e le Sezioni Unite *Massini* ne fanno applicazione affermando che il carattere punitivo si comunica alla confisca di valore ogniqualvolta il profitto sia stato quantificato per eccesso. La medesima logica è stata accolta, sul versante convenzionale, da *Florio e Bassignana*, ove la Corte europea ha ravvisato una violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 nel cumulo fra la confisca del profitto del reato e la condanna al risarcimento del danno erariale avente ad oggetto le medesime somme, muovendo dal rilievo che la confisca non assolve una funzione soltanto punitiva ma anche di ripristino della situazione economica anteriore al reato, e che il mantenimento dell'ablazione eccedente quella grandezza esige una autonoma verifica di proporzionalità. La struttura del ragionamento è la stessa: una grandezza recuperatoria misurabile, e un giudizio di proporzionalità che si appunta sull'eccedenza[24]. Il secondo è quello sui limiti dell'intangibilità del giudicato, che individua nel trattamento sanzionatorio l'area entro la quale la *res iudicata* cede[25].

[24] Corte e.d.u., 5 febbraio 2026, Florio e Bassignana c. Italia, ricc. nn. 34324/15 e 65192/16.
[25] Cass., Sez. Un., 26 settembre 2024, Massini, cit.; Corte cost., sentt. nn. 112 del 2019 e 7 del

L'accostamento fra i due filoni consente di formulare una conclusione ulteriore, che la giurisprudenza non ha ancora esplicitamente accolta: se l'eccedenza quantitativa imprime all'ablazione carattere afflittivo non più coperto dalla giustificazione recuperatoria, occorre verificare se essa possa essere ricondotta all'area del trattamento sanzionatorio nella quale la giurisprudenza costituzionale ammette, in presenza delle ulteriori condizioni da essa individuate, la flessione dell'intangibilità del giudicato. Il vantaggio del terreno prevenzionale è che la grandezza rispetto alla quale l'eccedenza si misura è già disponibile: è il disavanzo di cui alla sentenza n. 17039 del 2026.

Occorre essere chiari sul presupposto. L'argomento non è neutro: esso postula che l'ablazione presenti, per la quota eccedente, connotazione afflittiva non più coperta dalla giustificazione recuperatoria, e trae questo postulato non da una opzione dottrinale ma dal criterio quantitativo che la giurisprudenza costituzionale ha adottato e che le Sezioni Unite hanno applicato. Ne discende un corollario che merita di essere segnalato, perché rovescia il rapporto abituale fra i due piani del discorso. La tesi della natura sostanzialmente punitiva della confisca di prevenzione viene solitamente contestata sul rilievo che la misura, nella sua configurazione legale, si limita a rimuovere l'arricchimento ingiustificato. Ma quella configurazione legale include ormai, per espressa affermazione della giurisprudenza di legittimità, un limite di valore; e ogni applicazione che lo ecceda non è più coperta dalla giustificazione recuperatoria. Ne segue una proposizione più misurata e, credo, più difficile da contestare: anche senza assumere che la misura muti natura giuridica in ogni sua applicazione, l'ablazione che ecceda la grandezza recuperatoria perde, per la quota eccedente, la propria giustificazione ripristinatoria e presenta rispetto a tale eccedenza una componente afflittiva. La qualificazione, in altri termini, è quantitativamente frazionabile: non è l'istituto a divenire punitivo, è la porzione di ablazione priva di copertura recuperatoria a esserlo. Il che consente di sostenere la tesi qualificatoria senza esporla all'obiezione, ricorrente, di provare troppo[26].

Prevedibile l'obiezione: *Massini* riguarda la qualificazione della misura, non

2025. Sulla natura ripristinatoria affermata in sede convenzionale v. Corte e.d.u., 21 gennaio 2025, Garofalo e altri c. Italia, cit.; per il diverso esito in materia di confisca urbanistica, Corte e.d.u., Gr. Ch., 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia, cit., § 227.

[26] Sul rapporto fra ablazione patrimoniale e presunzione di innocenza v. da ultimo Corte cost., 9 aprile 2026, n. 49, che ha rigettato la questione di legittimità dell'art. 578-*bis* c.p.p. nella parte in cui consente l'applicazione della confisca quando il reato sia dichiarato prescritto dal giudice dell'impugnazione.

la disciplina del giudicato; e la sentenza n. 123 del 2026 discorre di sopravvenienze, cioè di mutamenti successivi, non di vizi originari. La replica, quanto al primo profilo, è che la qualificazione non è esercizio classificatorio fine a sé stesso: essa determina lo statuto disciplinare applicabile, ed è precisamente in questa funzione che le Sezioni Unite l'hanno elaborata.

Quanto al secondo, occorre procedere con cautela. Le decisioni *Gatto* ed *Ercolano* sono state pronunciate in contesti specifici, caratterizzati da sopravvenienze normative o convenzionali incidenti sulla legalità della pena, e non consentono di ricavare l'equivalenza generale fra vizio genetico e cedevolezza del giudicato. Ciò che da esse si trae è, più limitatamente, che l'intangibilità del giudicato non è assoluta in materia sanzionatoria e che la sua flessione risponde a un criterio di prevalenza della legalità della sanzione sulla stabilità del rapporto. Il ponte verso l'ablazione priva di base legale va costruito autonomamente, e non è offerto da quei precedenti.

È qui, tuttavia, che la sentenza n. 123 del 2026 offre più di quanto la lettura corrente le attribuisca. Nel ricostruire i limiti dell'incidente di legittimità promosso dal giudice dell'esecuzione, la Corte ribadisce che la flessione è possibile per effetto di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante, e indica come paradigmatica proprio la sentenza che attivi l'obbligo conformativo di cui all'art. 46 Conv. e.d.u., in quanto idonea a determinare un'alterazione della sequenza fra cognizione ed esecuzione. La pronuncia europea divenuta definitiva non è dunque una sopravvenienza qualsiasi: è quella che la giurisprudenza costituzionale addita come modello. Il che sposta il problema dalla configurabilità della flessione alle sue condizioni[27].

E la Corte ne indica anche il perimetro, con una precisazione che tornerà *infra*, § 9.5: l'eccezione al divieto di sindacare *in executivis* norme già applicate in cognizione ricorre quando venga in discussione la necessità di conformarsi a una sentenza della Corte europea in materia sostanziale, in fattispecie che non richieda la riapertura del processo ma possa trovare direttamente rimedio in sede esecutiva. Sono esattamente le due variabili sulle quali si articolerà la distinzione fra i tipi di conformazione.

Una precisazione è però necessaria, e vale a evitare un fraintendimento. Il passaggio ora richiamato è formulato dalla Corte in funzione dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale promossa dal giudice dell'esecuzione, non in funzione della disponibilità di un rimedio

[27] Corte cost., sent. n. 123 del 2026, punti 8 e 8.1 del Considerato in diritto, ove si richiamano le sentt. nn. 210 del 2013, 100 del 2015, 57 del 2016, 147 del 2021 e 208 del 2024.

conformativo: esso individua quando quel giudice possa dubitare della norma già applicata in cognizione, non quando possa rimuovere il titolo. Ciò che se ne trae non è dunque una regola direttamente applicabile alla revocazione, ma la struttura del criterio: la giurisprudenza costituzionale distingue, all'interno dell'obbligo conformativo, le violazioni che esigono la riapertura da quelle che non la esigono, e riconosce alle seconde una via più breve. È questa distinzione, e non il suo specifico esito processuale, che si assume qui a modello.

Resta un ostacolo intertemporale: le Sezioni Unite *Rizzi* hanno negato che una sentenza interpretativa di rigetto possa incidere sul giudicato, e il requisito della correlazione temporale è stato enucleato, sul versante costituzionale, proprio da una pronuncia di quel tipo. L'argomento è serio ma non conclusivo, per due ragioni. La prima è che la sentenza n. 6072 del 2026 non costruisce il requisito come portato dell'interpretativa di rigetto, bensì come elemento della fattispecie legale quale risulta dal diritto vivente al momento dell'applicazione: la sua è una presa d'atto ricognitiva, non un *overruling*. La seconda è che, dopo *Isaia*, il requisito ha una base ulteriore e autonoma nell'art. 1 Prot. n. 1, come interpretato in una sentenza definitiva resa nei confronti dell'Italia; e l'obbligo di conformazione *ex* art. 46 della Convenzione non ha la struttura del valore persuasivo[28].

9. Dopo Isaia: una via praticabile in attesa della legge

Il tema dei veicoli processuali attraverso i quali dare seguito interno alle pronunce di Strasburgo in materia di ablazione patrimoniale non è nuovo, e la letteratura che vi si è dedicata dopo la sentenza costituzionale n. 113 del 2011 è ampia e non richiede di essere qui riepilogata. Ciò che occorre è piuttosto una proposta operativa, perché *Isaia* è definitiva dall'11 maggio 2026, l'obbligo di conformazione è attuale e la supervisione del Comitato dei ministri non attende l'intervento del legislatore[29].

La proposta che segue muove da un vincolo che si considera non negoziabile: la soluzione non può consistere nella creazione giurisprudenziale

[28] Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2023, Rizzi, cit.; Corte cost., sent. n. 33 del 2018. Sull'obbligo di conformazione v. art. 46 § 1 Conv. e.d.u. e Corte cost., sent. n. 113 del 2011.

[29] Corte cost., sent. n. 113 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione al fine di conseguire la riapertura del processo quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46 § 1 Conv. e.d.u., per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea. Sui limiti di quella addizione v. Corte cost., sent. n. 123 del 2017.

di un rimedio. Il principio di tassatività desumibile dall'art. 568 comma 1 c.p.p., e la natura eccezionale dei rimedi straordinari, mal si conciliano con l'idea che il giudice comune colmi in via analogica un vuoto di tutela introducendo un istituto non previsto; e una garanzia conseguita a prezzo della legalità processuale sarebbe, oltre che dogmaticamente irregolare, precaria nella sua applicazione, come la vicenda della legittimazione del terzo dimostra. Occorre dunque cercare la soluzione all'interno del diritto positivo, e riservare all'addizione costituzionale ciò che in esso realmente non si trova.

9.1. Il termine esatto del problema: un catalogo chiuso

Conviene anzitutto enunciare il problema nei suoi termini esatti, perché la sua formulazione corrente è imprecisa e la imprecisione ha conseguenze. Non si tratta di stabilire se la sentenza della Corte europea possa valere come mezzo di prova nel giudizio interno, questione che nessuno pone seriamente e che non meriterebbe di essere posta: la pronuncia convenzionale non introduce nel procedimento un elemento conoscitivo dal quale il giudice nazionale debba inferire alcunché, ma contiene l'accertamento, vincolante per lo Stato ai sensi dell'art. 46 § 1 della Convenzione, che il provvedimento è stato adottato in violazione di un diritto garantito. Essa non opera dunque come fonte di prova del difetto originario, ma come titolo sopravvenuto dell'obbligo di conformazione rispetto a una violazione convenzionale definitivamente accertata.

Il problema è invece di tipicità: se, cioè, quell'accertamento sia riconducibile a uno dei casi in presenza dei quali la legge consente di rimuovere una decisione definitiva sulla confisca. La domanda ha senso perché l'art. 28 del codice antimafia costruisce un catalogo chiuso, modellato sulla revisione, e perché la conformazione alle decisioni europee non figura in quel catalogo né vi figurava all'epoca in cui esso fu redatto, la giurisprudenza convenzionale in materia di prevenzione patrimoniale essendo allora agli inizi.

La via che si offre spontaneamente all'interprete è quella della lettera *b*, che consente la revocazione quando fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute successivamente, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti applicativi: è la previsione funzionalmente più vicina, perché attribuisce rilievo a un accertamento esterno e successivo idoneo a travolgere il fondamento della misura. Sarà necessario verificare, al paragrafo seguente, se quella vicinanza funzionale basti.

Va segnalato, per completezza, che il clima interpretativo non è favorevole alle letture estensive. Le Sezioni Unite *Scinardo* hanno da ultimo irrigidito la

nozione di prova nuova rilevante ai fini della revocazione, rifiutando l'assimilazione al concetto elaborato in tema di revisione e negando rilievo agli elementi preesistenti astrattamente deducibili e non dedotti. È un dato che riguarda la lettera *a* e non la lettera *b*, ma che segnala l'orientamento della nomofilachia in ordine all'ampiezza del catalogo[30].

9.2. La struttura dell'art. 28: casi tassativi e limite finalistico

Occorre allora muovere dalla struttura della disposizione, che è più articolata di quanto le trattazioni correnti lascino intendere. L'art. 28 del codice antimafia distingue nettamente due piani. Il comma 1 individua i *casi* nei quali la revocazione della decisione definitiva sulla confisca può essere richiesta, nelle forme degli artt. 630 e seguenti c.p.p. in quanto compatibili e alla Corte d'appello individuata secondo i criteri dell'art. 11: la scoperta di prove nuove decisive sopravvenute alla conclusione del procedimento; l'accertamento, con sentenze penali definitive sopravvenute o conosciute successivamente, di fatti che escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti applicativi; la motivazione fondata, unicamente o in modo determinante, su atti riconosciuti falsi. Il comma 2 non aggiunge un quarto caso, ma pone un *limite finalistico* comune a tutti: in ogni caso la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura[31].

La distinzione è decisiva, e impone di correggere una impostazione che circola nel dibattito. Il difetto originario dei presupposti non è un titolo autonomo di revocazione: è lo scopo al quale ogni domanda di revocazione deve tendere, quale che sia il caso invocato. Ne consegue che non è sufficiente allegare quel difetto per accedere al rimedio; occorre pur sempre ricondurre la domanda a uno dei tre casi tipizzati dal comma 1.

Ed è qui che la verifica annunciata *supra*, § 9.1 dà esito negativo, e l'esito va riconosciuto anziché aggirato. La decisione di Strasburgo non integra alcuno dei tre casi. Non integra la lettera *a*, perché non è un mezzo di prova. Non integra la lettera *c*, non venendo in questione la falsità degli atti. E non integra

[30] Cass., Sez. Un., 10 luglio 2025, Scinardo, cit.

[31] Art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La disposizione richiama le forme degli artt. 630 e seguenti c.p.p., in quanto compatibili, e radica la competenza nella corte d'appello individuata secondo i criteri dell'art. 11. Sulla struttura del rimedio v. F. MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca allargata (art. 240-bis c.p.)*, vol. I, *Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 2019; *Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione*, a cura di G. Spangher-A. Marandola, Milano, 2024.

la lettera *b*, che pure è la previsione funzionalmente più vicina, perché ne richiede due elementi cumulativi che la pronuncia convenzionale non presenta: la natura penale della sentenza sopravvenuta e l'accertamento di fatti che escludano in modo assoluto i presupposti, mentre la Corte europea accerta violazioni di diritti e non ricostruisce l'episodio storico, né dispone dei poteri cognitivi per farlo. Estendere la lettera *b* significherebbe procedere per analogia in materia di impugnazioni straordinarie. Ed è qui che il canone di tassatività opera come ostacolo insormontabile: le disposizioni che regolano i rimedi straordinari non sono suscettibili di applicazione analogica, secondo un principio che la giurisprudenza di legittimità ha affermato in termini generali e che discende dalla stessa struttura del sistema delle impugnazioni, ove la legge determina i provvedimenti impugnabili e il mezzo con cui possono esserlo. Il rilievo non è una cautela di metodo: se l'analogia fosse praticabile, la proposta che si formula nei paragrafi seguenti sarebbe superflua, e il vuoto potrebbe essere colmato dall'interprete. È precisamente perché quella via è preclusa che occorre individuare una sede diversa.

Il risultato dell'analisi è però l'opposto di una constatazione di impotenza, e va formulato con esattezza perché è da esso che dipende la proposta. Ciò che manca all'ordinamento non è il rimedio, e non è neppure la sua disciplina: manca soltanto il *caso*.

La revocazione, infatti, dispone già di tutto ciò che un rimedio straordinario richiede. La competenza è individuata dal comma 1, che la radica nella Corte d'appello determinata secondo i criteri dell'art. 11. Le forme sono quelle degli artt. 630 e seguenti c.p.p., in quanto compatibili, e comprendono dunque la struttura propria del giudizio di revisione. Il termine è fissato dal comma 3. Gli effetti dell'accoglimento sono disciplinati dal comma 4, che impone alla Corte d'appello di trasmettere gli atti al tribunale che ha disposto la confisca perché provveda, ove del caso, ai sensi dell'art. 46. E il limite finalistico del comma 2, lungi dall'ostacolare l'operazione, la asseconda: perché la violazione accertata dalla Corte europea può essere tale da dimostrare, nell'ordinamento interno, il difetto originario di uno dei presupposti che legittimavano l'ablazione: relazione che non è automatica e che dovrà essere verificata caso per caso, ma che nelle ipotesi del tipo di *Isaia* si presenta con particolare evidenza[32].

Il rilievo ha una conseguenza immediata sulla individuazione della sede, che

[32] Art. 28 commi 1, 3 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011; il comma 4 rinvia, quanto agli effetti dell'accoglimento, all'art. 46 del medesimo decreto.

sarà svolta *infra*, § 9.6: un vuoto che riguarda il solo catalogo dei casi, e non l'architettura del rimedio, è colmabile con una addizione di estensione minima, del tutto omogenea a quella operata nel 2011 sull'art. 630 c.p.p.

Va infine segnalato che la soluzione ha una portata sistematica più ampia della prevenzione. Poiché la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto applicabile la disciplina della revocazione *ex* art. 28 alla confisca allargata disposta in sede esecutiva, la medesima via risulterebbe percorribile anche per le ablazioni *post delictum*, per le quali il canale della revisione presenta difficoltà analoghe.

9.3. Il dies a quo

Il termine merita attenzione, perché è il punto in cui la disciplina vigente si rivela più duttile di quanto comunemente si ritenga. Il comma 3 dell'art. 28 prevede che la richiesta sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

Due elementi vanno tratti da questa formulazione. Il primo: il termine decorre dal verificarsi del *caso*, non dal prodursi del difetto che con esso si intende dimostrare. La distinzione fra il fatto costitutivo del vizio e il titolo che ne consente la deduzione è dunque già presente nella struttura della norma, e non deve essere introdotta per via interpretativa: ove il caso invocato consista in una pronuncia sopravvenuta, il termine decorre da quella pronuncia, ancorché il difetto sia originario. Il secondo: la clausola di salvezza relativa alla conoscenza incolpevole conferma che il legislatore ha inteso ancorare la decorrenza alla concreta possibilità di attivarsi.

Ne discende che, ove il caso fosse tipizzato nei termini proposti *infra*, § 9.6, il *dies a quo* andrebbe individuato nella data in cui la sentenza della Corte europea è divenuta definitiva ai sensi dell'art. 44 della Convenzione, senza necessità di alcun adattamento della disciplina del termine. È un ulteriore indice della misura contenuta dell'intervento richiesto.

9.4. La legittimazione: l'interessato e il condannato

Un ultimo elemento della disciplina vigente merita di essere segnalato, perché salda il § 9 al § 6 e concorre a mostrare la misura contenuta dell'intervento proposto.

L'art. 630 c.p.p. individua nel condannato il titolare della richiesta di revisione. L'art. 28 del codice antimafia, invece, discorre di *interessato*, così designando, al comma 3, il soggetto onerato della prova circa la mancata

conoscenza: nozione più ampia, che comprende chiunque sia inciso dal provvedimento ablativo, e dunque anche il terzo formalmente intestatario dei beni.

La conseguenza è di rilievo non trascurabile. Il terzo, cui *Putignano* preclude di dedurre in sede di impugnazione i presupposti sostanziali della misura, conserva la legittimazione a domandarne la revocazione per difetto originario di quei medesimi presupposti. Si tratta di una divaricazione sistematica – al terzo si nega in via ordinaria ciò che gli si riconosce in via straordinaria – che conferma, per altra via, la difficoltà di inquadramento del limite di causa petendi rilevata *supra*, § 6, e che assume rilievo, come subito si dirà, anche sul piano della sede da individuare[33].

Sarebbe però improprio trarne che il terzo disponga già, allo stato, di una via praticabile. Per quanto si è detto *supra*, § 9.2, la sentenza europea non integra alcuno dei casi tipizzati dal comma 1, sicché la legittimazione che la norma gli riconosce resta, fino all'addizione, priva di un caso che possa essere utilmente invocato. Il rilievo conserva nondimeno il proprio valore, perché individua nella disciplina vigente un elemento in meno da costruire: ove il caso fosse tipizzato, la platea dei legittimati non richiederebbe alcun ulteriore intervento, e il terzo vi accederebbe in forza della sola formula già impiegata dal comma 3.

9.5. Conformazione demolitoria e conformazione rinnovatoria

L'addizione proposta non coprirebbe l'intero campo, e sarebbe scorretto presentarla come esaustiva. Occorre distinguere due tipi di conformazione, che hanno struttura diversa e richiedono strumenti diversi.

Vi è una conformazione *demolitoria*, che ricorre quando la violazione accertata a Strasburgo investe i presupposti sostanziali dell'ablazione: l'assenza del nesso, il difetto di correlazione temporale, la sproporzione dell'ingerenza rispetto al fine. In tali ipotesi la conformazione può non richiedere la rinnovazione dell'accertamento di merito, quando dalla sentenza europea discenda l'incompatibilità del mantenimento del titolo ablativo con il diritto convenzionale accertato; e il limite finalistico del comma 2 dell'art. 28 risulta per ciò stesso soddisfatto. È l'ipotesi di *Isaia*, ed è anche – il rilievo è decisivo – quella che la sentenza costituzionale n. 123 del 2026 descrive quando ammette l'eccezione per la conformazione a una pronuncia europea in materia

[33] Sulla legittimazione del terzo nel procedimento di prevenzione patrimoniale v., oltre a Cass., Sez. Un., 27 marzo 2025, Putignano, cit., Cass., Sez. I, 18 maggio 2017, Mancuso, cit.

sostanziale che non richieda la riapertura del processo e possa trovare direttamente rimedio in sede esecutiva.

Vi è poi una conformazione *rinnovatoria*, che ricorre quando la violazione investe l'equità del procedimento: l'impossibilità di controesaminare, il diniego di prova, la motivazione che non esamina le allegazioni difensive. Qui la *restitutio* non può consistere nella sola rimozione del provvedimento, perché nulla dice che l'esito sarebbe stato diverso: consiste nella rinnovazione del segmento procedimentale viziato. Ed è su questo punto che la struttura dell'art. 28 mostra il proprio limite, che non è però quello che si sarebbe portati a supporre. Il rimedio non è meramente rescindente: il comma 4 prevede la trasmissione degli atti al tribunale che ha disposto la confisca, e il rinvio alle forme degli artt. 630 e seguenti c.p.p. importa la struttura bifasica propria della revisione. Il limite è di orientamento funzionale: la fase successiva alla rescissione è congegnata in vista della restituzione dei beni, secondo il richiamo all'art. 46, e non in vista della rinnovazione dell'attività istruttoria. Adattarla a quest'ultima funzione richiede un intervento sul contenuto della disposizione, non sul suo catalogo.

La distinzione ha un rendimento pratico immediato. Nel contenzioso attualmente pendente, *Isaia* e verosimilmente *Cavallotti* quanto al profilo dell'art. 1 Prot. n. 1, prevale nettamente il primo tipo, che l'addizione proposta *infra*, § 9.6 sarebbe da sola sufficiente a coprire. Il secondo tipo richiede, in aggiunta, un intervento sul contenuto della fase rescissoria, e la sede è quella legislativa. La distinzione, oltre che pratica, trova un riscontro parziale nella stessa giurisprudenza costituzionale, che della prima ipotesi si è espressamente occupata; sulla seconda, invece, essa non prende posizione.

9.6. Un'addizione di estensione minima, e ciò che resta al legislatore

Le conclusioni dei paragrafi precedenti consentono ora di individuare la sede in termini non congetturali, e di sciogliere l'obiezione che si oppone naturalmente a ogni proposta di intervento della Corte costituzionale in materia processuale: che, dovendo comunque intervenire il legislatore, il passaggio costituzionale sia un duplicato inutile.

L'obiezione è fondata ogniqualvolta alla Corte si chieda di costruire un procedimento, perché la scelta fra assetti alternativi e tutti costituzionalmente compatibili appartiene alla discrezionalità legislativa, che neppure la giurisprudenza delle rime adeguate ha ritenuto di poter occupare; e l'esito sarebbe allora una declaratoria di inammissibilità accompagnata da monito. Non è fondata, invece, quando ciò che si chiede è l'aggiunta di un caso a un

rimedio del quale la legge abbia già stabilito competenza, forme, termini ed effetti. È quanto accadde nel 2011: alla revisione fu aggiunta un'ipotesi, e tutto il resto fu fornito dalla disciplina vigente. Ed è quanto è accaduto, nello stesso codice antimafia, con la sentenza n. 158 del 2026: la Corte ha aggiunto un provvedimento al catalogo dell'art. 27 comma 1, e la disciplina dell'impugnazione è stata fornita dal rinvio già contenuto nel comma 2. Il precedente è prossimo quanto a materia e identico quanto a tecnica: mostra che l'obiezione fondata sulla discrezionalità legislativa non opera quando la disposizione censurata reca già l'apparato processuale e difetta soltanto dell'ipotesi[34]. Ed è, per quanto si è detto *supra*, § 9.2, esattamente la situazione dell'art. 28, dove la competenza è nel comma 1, le forme nel rinvio agli artt. 630 e seguenti c.p.p., il termine nel comma 3 e gli effetti nel comma 4 con il richiamo all'art. 46.

L'accostamento con il 2011 richiede tuttavia una verifica, perché contro di esso si può muovere un'obiezione fondata proprio su quel precedente. Si è infatti osservato, e con ragione, che la pronuncia additiva sull'art. 630 c.p.p. in apparenza si limitò ad aggiungere un caso alle ipotesi tipiche di revisione, ma in realtà diede vita a un istituto dotato di regole autonome e di una fisionomia solo in parte coincidente con le cadenze e le forme del rimedio ospitante. Se così fu allora, l'argomento secondo cui basterebbe aggiungere un caso proverebbe troppo, e l'addizione qui prospettata sarebbe minima solo in apparenza.

L'obiezione è seria, ma il suo fondamento è la *ratio* del rimedio ospitante, e non la tecnica dell'addizione. La revisione è costruita in funzione del proscioglimento: lo dice l'art. 631 c.p.p., che subordina l'ammissibilità della domanda alla idoneità degli elementi a dimostrarlo. Innestarvi una riapertura che al proscioglimento non tende, e che anzi può concludersi con la conferma della condanna, significava introdurre un corpo estraneo, e da quella estraneità è derivata la fisionomia autonoma del nuovo istituto. L'art. 28 del codice antimafia non presenta la medesima distonia. Il suo comma 2 non postula il proscioglimento ma la dimostrazione del difetto originario dei presupposti applicativi: cioè esattamente il risultato al quale l'accertamento europeo, nelle ipotesi qui considerate, può condurre. Ciò che nel 2011 doveva essere costruito perché il fine del rimedio non coincideva con il fine della

[34] Corte cost., sent. n. 158 del 2026. L'addizione ha operato sul catalogo del comma 1 dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, restando la disciplina dell'impugnazione quella cui rinvia il comma 2.

conformazione, qui non deve essere costruito perché i due fini coincidono. È in questa differenza, e non in una generica somiglianza di tecnica, che risiede la praticabilità della proposta.

La proposta è dunque di estensione minima: l'aggiunta, al catalogo del comma 1, del caso in cui la revocazione sia necessaria, ai sensi dell'art. 46 § 1 della Convenzione, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nulla di più, e nulla che debba essere costruito: il limite finalistico del comma 2 continua a operare, circoscrivendo la domanda alla dimostrazione del difetto originario dei presupposti; il termine decorre, per effetto della stessa formulazione del comma 3, dalla definitività della pronuncia europea; la legittimazione dell'interessato è quella che la norma già prevede. La disciplina vigente sembra dunque offrire un assetto normativo sufficientemente determinato da rendere ipotizzabile un'addizione circoscritta al catalogo dei casi, senza richiedere alla Corte la costruzione *ex novo* del procedimento: è in questa determinatezza, e non in una generica esigenza di tutela, che risiede la praticabilità della proposta[35].

Al legislatore resta, e non è poco, ciò che l'addizione non può dare: l'adattamento della fase successiva alla rescissione quando la violazione accertata imponga la rinnovazione dell'attività istruttoria anziché la restituzione dei beni, e la revisione dei criteri di determinazione dell'equivalente di cui si dirà al paragrafo seguente. Sono interventi di contenuto, non di catalogo; e la loro necessità non paralizza l'operatività dell'addizione, che copre già l'ipotesi oggi prevalente nel contenzioso.

Ne risulta un assetto ordinato e conforme alla ripartizione dei ruoli fra le fonti. L'interpretazione, da sola, non basta, e sostenere il contrario significherebbe procedere per analogia in materia di rimedi straordinari. La Corte costituzionale può rendere operativo il rimedio con un'addizione limitata al catalogo dei casi, modellata su quella del 2011. Il legislatore, con un intervento correttivo rispetto al d.lgs. n. 186 del 2026, definisce il contenuto della fase rescissoria per le violazioni procedimentali e la disciplina degli effetti. I tre piani non si sovrappongono e non si duplicano.

9.7. Gli effetti

Resta il profilo che la pratica renderà più aspro. La revocazione travolge il

[35] L'addizione qui prospettata riproduce, quanto a tecnica, quella di Corte cost., sent. n. 113 del 2011; sulla distinzione fra rime obbligate e rime adeguate cfr. Corte cost., sent. n. 236 del 2016.

titolo ablativo *ex tunc* e comporta la restituzione dei beni; ma nella maggior parte dei casi, e in *Cavallotti* in modo eclatante, i beni non esistono più nella consistenza in cui furono appresi: le aziende sono state gestite e liquidate, gli immobili destinati o degradati.

Sarebbe però inesatto affermare che l'ordinamento ignori il problema. L'art. 46 del codice antimafia, richiamato dal comma 4 dell'art. 28, disciplina la restituzione per equivalente quando i beni siano stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico, ovvero quando siano stati venduti; ne fissa il parametro di quantificazione nel valore risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie e rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua, con considerazione, per gli immobili, della rivalutazione delle rendite catastali; e ne imputa l'onere al Fondo unico giustizia o all'amministrazione assegnataria. Il d.lgs. n. 186 del 2026 ha aggiunto a questo quadro una previsione ulteriore e circoscritta: l'art. 40-*bis* del codice antimafia, nel disciplinare la vendita dei beni anteriore alla confisca, stabilisce che, qualora alla confisca non si provveda, siano restituiti all'avente diritto i proventi versati, oltre agli interessi maturati sui medesimi. La disposizione riguarda però la sola ipotesi della vendita anticipata e assume come parametro il ricavato, non il valore del bene[36]. La lacuna non è di previsione ma di adeguatezza dei criteri, e si manifesta su due piani[37].

Il primo attiene alla formazione del parametro. Il valore è desunto dal rendiconto di gestione, cioè da un atto formato dall'amministratore giudiziario nel corso della procedura che ha condotto all'ablazione, e la disposizione non prevede alcuna sede in cui l'interessato possa contestarne in contraddittorio le risultanze ai fini restitutori. La quantificazione del dovuto riposa così su una grandezza che il destinatario della restituzione non ha concorso a determinare.

Il secondo attiene all'oggetto. La rivalutazione secondo l'indice di inflazione è criterio idoneo per il bene immobile conservato, non per il complesso aziendale: essa non intercetta la perdita di avviamento, la dispersione della clientela, il mancato reddito d'impresa. Applicata a una azienda dissolta nel corso di una gestione ventennale, restituisce una frazione del pregiudizio effettivo, e la *restitutio in integrum* che l'art. 46 § 1 della Convenzione impone si converte in un indennizzo parziale. È qui, e non nella

---

[36] Art. 40-*bis* d.lgs. n. 159 del 2011, inserito dall'art. 11 comma 1 lett. *b* del d.lgs. n. 186 del 2026; per i beni sottoposti a sequestro nel processo penale, l'art. 151-*bis* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 10 del medesimo decreto.

[37] Art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011. Sulla restituzione per equivalente in caso di revoca della confisca v. Cass., Sez. II, 16 febbraio 2023, n. 18726.

mancanza di una previsione, che un intervento correttivo dovrà incidere.

Si tratta di questioni che eccedono l'oggetto della presente indagine, ma non l'orizzonte delle disposizioni correttive; e la loro soluzione non può essere differita all'esito del giudizio pendente dinanzi alla Grande Camera.

10. Cavallotti: l'ingiustizia cumulativa e la frammentazione del sindacato

10.1. La dimensione dell'ingiustizia

Sarebbe riduttivo, e metodologicamente scorretto, presentare la vicenda che giungerà davanti alla Grande Camera come il semplice supporto fattuale della tesi qui sostenuta. Il caso *Cavallotti* pone problemi che eccedono largamente il tema dei rimedi, e conviene enunciarli, anche perché il loro concorso è precisamente ciò che rende la vicenda irriducibile a un difetto tecnico isolato.

Il primo problema è di ordine sostanziale, e attiene al rapporto fra giudizio penale e giudizio di prevenzione. L'ablazione ha resistito a un giudicato assolutorio di piena formula sulla partecipazione all'associazione mafiosa e sul concorso esterno, sulla base della nozione di appartenenza di cui all'art. 4 del codice antimafia. Ove si assuma, come qui si ritiene, che il nucleo tipico dell'appartenenza non possa collocarsi integralmente al di fuori delle forme di relazione con il sodalizio già oggetto dell'accertamento penale, l'assoluzione irrevocabile dalla partecipazione e dal concorso esterno pone il problema di individuare quale residuo fatto tipico possa ancora sostenere la categoria preventiva. È un problema di determinatezza prima che di analogia, ma vi confina: perché un contenuto che non sia riconducibile ad alcuna delle forme tipizzate di relazione con l'associazione non è più descritto dalla previsione, e la sua utilizzazione a fini ablativi finisce per operare, sul versante della fase constatativa, come una estensione della fattispecie oltre i casi in essa considerati. È il nucleo di quanto la stessa sentenza n. 17039 del 2026 esclude per la pericolosità semplice, in nome dell'unitarietà dell'ordinamento e del divieto di contraddizione, e che la giurisprudenza continua ad ammettere per la pericolosità qualificata sulla scorta di un argomento di tecnica legislativa: la minore stringenza della descrizione normativa. Argomento che, ove si acceda all'equiparazione fra categoria criminologica e norma incriminatrice affermata dalla medesima decisione, si rovescia contro chi lo impiega, giacché la minore determinatezza del tipo è un vizio del tipo, non un titolo a una maggiore libertà

cognitiva del giudice[38].

Il secondo problema attiene all'oggetto dell'ablazione. La misura ha colpito un complesso imprenditoriale attivo, con la conseguente dispersione del valore aziendale e il sacrificio di posizioni di terzi estranei tanto al proposto quanto al giudizio: lavoratori, creditori, contraenti. Una misura che si legittima in quanto ripristinatoria dell'ordine economico turbato dall'accumulazione illecita, e che nell'applicazione concreta distrugge ricchezza produttiva anziché recuperarla, contraddice la propria giustificazione teorica. Non è un rilievo di opportunità: è un problema di coerenza fra funzione dichiarata ed effetti tipici, che investe la stessa qualificazione della misura come non punitiva.

Il terzo problema è quello della durata. Un procedimento che si protrae per un arco temporale prossimo al trentennio non soltanto pone un problema di ragionevole durata: rende strutturalmente impossibile qualsiasi *restitutio in integrum*, poiché i beni, alla fine del percorso, non esistono più nella consistenza in cui furono appresi. La durata, in questa materia, non è un vizio del procedimento accanto ad altri; è ciò che converte ogni futuro accertamento di illegittimità in una pretesa meramente risarcitoria. E va sottolineato che l'azione di prevenzione patrimoniale resta, tuttora, priva di qualsiasi termine di esercizio[39].

---

[38] P. PINTO DE ALBUQUERQUE, *Confisca senza condanna*, cit.; nonché V. MAIELLO, ivi, introduzione. Sul rilievo della presunzione di innocenza rispetto all'attribuzione patrimoniale fondata su condotte dalle quali il soggetto sia stato assolto v. Corte e.d.u., 1 marzo 2007, Geerings c. Paesi Bassi, n. 30810/03, precedente qui richiamato per tale specifico profilo e non per postulare una generale subordinazione del procedimento di prevenzione al giudicato penale; sui limiti di determinatezza della fattispecie di pericolosità, Corte e.d.u., Gr. Ch., 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, cit., e 6 aprile 2000, Labita c. Italia, n. 26772/95. In dottrina, sul rapporto fra procedimento di prevenzione e presunzione di innocenza, R. ORLANDI, *Procedimento di prevenzione e presunzione di innocenza*, in *Cass. pen.*, 2019, p. 958 ss.; F. MORELLI, *La prova dei presupposti della confisca preventiva: la violazione della presunzione di innocenza assume le forme di una programmatica fuga dall'accertamento*, in *Confische e sanzioni patrimoniali nella dimensione interna ed europea*, a cura di D. Castronuovo-C. Grandi, Napoli, 2021, p. 175 ss.; e, sulla fattispecie di pericolosità nella prospettiva processuale, R. ORLANDI, *La «fattispecie di pericolosità»: presupposti di applicazione delle misure e tipologie soggettive nella prospettiva processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 470 ss. Sui rapporti fra i due procedimenti, L. MARAFIOTI, *Sinergie fra procedimento penale e procedimento di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.* (web), 22 aprile 2016; A. DEL GIUDICE, *«Interferenze cognitive» tra procedimento penale e procedimento di prevenzione*, in *Proc. pen. giust.*, 2023, p. 742 ss.

[39] Sulla durata del vincolo e sulla sua incidenza sul diritto di proprietà v. Corte e.d.u., 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia, n. 12954/87.

10.2. Il catalogo processuale

A questi profili si sommano le deficienze del sistema di rimedi, che la vicenda, secondo quanto risulta dagli atti del giudizio convenzionale, espone in forma quasi didascalica.

Il decreto di sequestro non era impugnabile: il provvedimento che produce l'effetto immediato e, per la durata dei procedimenti, sostanzialmente irreversibile, non era sottoposto ad alcun controllo. Il confronto con l'assetto che il processo penale ha nel frattempo costruito per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ove le Sezioni Unite hanno imposto un onere di motivazione autonomo sul *periculum in mora*, restituisce la misura dello squilibrio: due misure omogenee nella funzione e nell'effetto, presidiate da statuti motivazionali e impugnatori radicalmente diversi[40]. Il decreto genetico di sequestro resta privo di un controllo immediato anche oggi, benché il rigetto dell'istanza di revoca sia divenuto impugnabile per effetto della sentenza costituzionale n. 158 del 2026.

L'autorizzazione alla vendita di parte dei beni sequestrati è intervenuta prima dell'emissione del decreto di confisca e prima che la difesa avesse svolto le proprie argomentazioni, e anch'essa non era impugnabile: la fase cautelare ha anticipato e reso irreversibile il merito. Il rilievo non è superato dalla disciplina sopravvenuta, ma ne risulta confermato: il d.lgs. n. 186 del 2026 ha previsto, per il provvedimento di destinazione alla vendita anteriore alla confisca, l'impugnazione nelle forme dell'art. 10 del codice antimafia e la sospendibilità dell'esecuzione ove dalla vendita possa derivare un danno grave e irreparabile per l'interessato. Il legislatore ha dunque riconosciuto che quel provvedimento esige un controllo, e lo ha riconosciuto per il futuro, lasciando impregiudicata la posizione di chi quel controllo non ha avuto.

La prova dichiarativa è stata acquisita in forma asimmetrica, utilizzando le dichiarazioni rese al pubblico ministero nelle indagini preliminari del procedimento penale parallelo e pretermettendo le risposte fornite dagli stessi dichiaranti alle domande della difesa nel procedimento di prevenzione. È il punto di massima frizione con l'art. 6, e il più difficile da giustificare anche accedendo alla qualificazione non penale della misura: la disparità nell'uso del medesimo contributo dichiarativo non attiene alla natura dell'ablazione ma

[40] Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2021, Ellade, in C.e.d., n. 281848, in *Sist. pen.* (web), 15 novembre 2021. Sull'assenza di rimedi avverso il sequestro di prevenzione all'epoca dei fatti v. P. PINTO DE ALBUQUERQUE, *Confisca senza condanna*, cit.

all'equità del procedimento[41].

Le conclusioni peritali sono state assunte con la formula secondo cui le relazioni non erano adeguatamente contraddette dalle osservazioni dei consulenti di parte, senza indicazione delle ragioni, e con diniego della rinnovazione suggerita dagli stessi periti. Si aggiunga che, alla luce di quanto detto *supra*, § 3, una simile motivazione – esistente, ancorché apodittica – ricadrebbe oggi nell'area dell'insindacabilità.

10.3. La frammentazione del sindacato

Nessuno dei vizi elencati, isolatamente considerato, appare risolutivo, e ciascuno di essi ha trovato nel percorso interno una risposta formalmente ineccepibile: il sequestro non era impugnabile perché la legge dell'epoca non lo prevedeva; la vendita era consentita dalle norme sull'amministrazione; le dichiarazioni erano utilizzabili perché nel procedimento di prevenzione è impiegabile il contenuto delle indagini; la motivazione sulle perizie esisteva, e dunque non era sindacabile; la durata non violava alcun termine, perché nessun termine è previsto.

È qui che si annida il difetto di sistema più profondo, ed è un difetto processuale di ordine strutturale. L'ordinamento interno dispone unicamente di controlli segmentati: ogni provvedimento è verificato rispetto alla norma che lo disciplina, in una sede propria e con un parametro proprio. Non dispone, invece, di alcuna sede in cui l'insieme del percorso ablativo possa essere apprezzato unitariamente. La conseguenza è che una sequenza di atti, ciascuno dei quali supera isolatamente il parametro di controllo proprio del relativo segmento, può produrre un risultato complessivo che l'ordinamento non avrebbe potuto raggiungere per via diretta. Non che il giudice dell'impugnazione sia impedito dal considerare più vizi insieme, nei limiti devolutivi e cognitivi che gli competono; ciò che manca è una sede di controllo costruita espressamente secondo il paradigma dell'equità complessiva del procedimento, capace di apprezzare l'effetto cumulativo di limitazioni singolarmente compatibili con le rispettive discipline.

La Corte europea, per contro, ragiona secondo il canone dell'equità complessiva del procedimento, e valuta se le garanzie, considerate nel loro concorso, abbiano compensato le limitazioni imposte alla difesa. È una divergenza di metodo prima che di esito: il giudizio nazionale è analitico e

[41] Le circostanze sono ricostruite analiticamente in P. PINTO DE ALBUQUERQUE, *Confisca senza condanna*, cit., §§ 436 ss.

distributivo, quello convenzionale sintetico e globale. E poiché l'ingiustizia che il caso *Cavallotti* esprime è per l'appunto cumulativa, essa è colta con difficoltà dal primo e con immediatezza dal secondo[42].

Ne discende una conseguenza che merita di essere assunta come criterio, e che va formulata con precisione per non contraddire la premessa metodologica posta *supra*, § 9. Non si tratta di ricavare in via interpretativa un nuovo e autonomo motivo di ricorso fondato sull'equità complessiva: sarebbe, appunto, quel rimedio atipico che si è inteso evitare. Si tratta, più limitatamente, di riconoscere che la violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 10 comma 3 del codice antimafia può risultare anche dal concorso di più inosservanze delle regole che governano il procedimento, là dove nessuna di esse, isolatamente considerata, sarebbe sufficiente a integrarla: non un motivo nuovo, dunque, ma il modo in cui il motivo esistente va apprezzato quando le limitazioni alla difesa si siano distribuite lungo l'intero percorso anziché concentrarsi in un singolo atto. Resta fermo che la costruzione di una sede di controllo espressamente orientata all'equità complessiva, con l'ampiezza che il canone convenzionale le assegna, eccede i margini dell'interpretazione e appartiene al legislatore: se ne dà conto *infra*, § 11. È, a ben vedere, ciò che la giurisprudenza di legittimità già pratica quando censura la parcellizzazione dei momenti valutativi nel ragionamento del giudice di merito: il medesimo divieto di frammentazione va esteso dal giudizio sul fatto al giudizio sul procedimento.

10.4. Una notazione sul contraddittorio processuale

Un ultimo rilievo, che vale a mostrare come il problema non riguardi soltanto il passato. Delle quattro questioni sulle quali il governo italiano chiede alla Grande Camera di pronunciarsi, ossia la natura dei reati-presupposto e l'attitudine, astratta o concreta, a generare reddito illecito; il nesso fra i reati-presupposto e i singoli beni; la posizione dei terzi formalmente titolari di beni ritenuti nella disponibilità del soggetto pericoloso; i requisiti e i limiti temporali per l'individuazione dei beni confiscabili, tre attengono a regole probatorie e motivazionali, e la quarta vi attiene in larga misura. È lo stesso Stato convenuto ad avere spostato il baricentro della controversia dal terreno della qualificazione a quello del procedimento. Un contributo che affronti il caso sul versante dei rimedi non propone dunque una lettura di parte: si colloca sul

[42] Sul canone dell'equità complessiva del procedimento v., fra le molte, Corte e.d.u., Gr. Ch., 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, n. 25424/09, e la giurisprudenza ivi richiamata.

terreno che entrambe le parti hanno indicato alla Corte.

11. Un'agenda minima dopo il recepimento

Come si è visto, la direttiva (UE) 2024/1260 è stata attuata con il d.lgs. n. 186 del 2026, entrato in vigore poche settimane prima dell'udienza di Grande Camera. L'intervento ha codificato la correlazione temporale, ampliato i casi di confisca per equivalente e nei confronti dei terzi, esteso i poteri di indagine funzionali all'individuazione dei beni e introdotto una disciplina della vendita anteriore alla confisca; non ha toccato né il perimetro del ricorso per cassazione in materia di prevenzione, né la legittimazione del terzo, né il catalogo dei casi di revocazione. Resta perciò aperto lo spazio per gli interventi che seguono, ai quali la via delle disposizioni integrative e correttive rimane disponibile. Conviene precisare in che senso la cornice eurounitaria rilevi: la direttiva non impone gli interventi che seguono, i quali non ricadono nell'ambito degli obblighi di recepimento, ma offre l'occasione legislativa e la cornice eurounitaria entro le quali essi possono essere adottati come scelta nazionale coerente. Si tratta di interventi che non toccano l'architettura sostanziale dell'istituto e ne correggono le disfunzioni processuali. Ne indico sette, in ordine di urgenza decrescente[43].

Primo: estensione del ricorso per cassazione in materia di prevenzione patrimoniale ai motivi di cui all'art. 606 comma 1 lett. *e* c.p.p. L'intervento è di teoria generale e non va ritagliato per materia della motivazione; esso risulta però particolarmente necessario proprio per la correlazione temporale, per il nesso e per la determinazione del disavanzo, che sono i profili rispetto ai quali l'attuale perimetro produce il vuoto di controllo descritto *supra*, § 3.

Secondo: riconoscimento al terzo direttamente inciso dall'ablazione della facoltà di dedurre i presupposti oggettivi di confiscabilità del bene, e in

[43] Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, e in particolare l'art. 16 e i considerando 35, 46 e 51; in precedenza, direttiva 2014/42/UE e regolamento (UE) 2018/1805. Sulla direttiva v. A.M. MAUGERI, *La nuova direttiva 2024/1260 per il recupero e la confisca dei beni: un complessivo sforzo di armonizzazione per la lotta al crimine organizzato e all'infiltrazione criminale nell'economia*, in *Sist. pen.* (web), 30 dicembre 2024; EAD., *The new Directive 2024/1260 and confiscation models in the fight against fraud affecting EU's financial interests and corruption in comparative law*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2025, f. 4; C. PANSINI, *Aspetti innovativi e problematici della nuova Direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e confisca di beni*, in *Proc. pen. giust.*, 2025, p. 957 ss. Per la giurisprudenza eurounitaria sulle confische non fondate su condanna v. Corte giust., sent. 19 marzo 2020, C-234/18, Agro In 2001; Corte giust., sent. 28 ottobre 2021, C-319/19; Corte giust., sent. 4 ottobre 2024, C-767/22, 1Dream e altri.

particolare la correlazione temporale e il nesso.

Terzo: riesame del decreto di sequestro di prevenzione e reclamabilità dei provvedimenti di gestione. Quanto all'alienazione anticipata, l'art. 40-*bis* del codice antimafia ha introdotto l'impugnazione del provvedimento di destinazione alla vendita; quanto alla revoca, la sentenza n. 158 del 2026 ha reso impugnabile il provvedimento di rigetto. Resta privo di controllo immediato il decreto genetico di sequestro, che è l'atto dal quale l'effetto ablativo concretamente dipende.

Quarto: integrazione del catalogo dei casi di revocazione di cui all'art. 28 comma 1 del codice antimafia con l'ipotesi della conformazione alle sentenze definitive della Corte europea; adattamento della fase rescissoria alle violazioni procedimentali; revisione dei criteri di determinazione dell'equivalente *ex* art. 46, con previsione del contraddittorio sul rendiconto e di parametri idonei per i complessi aziendali, che il d.lgs. n. 186 del 2026 ha lasciato immutati.

Quinto: fissazione di un termine per l'esercizio dell'azione di prevenzione patrimoniale. La proposta non discende dalla durata del procedimento, che è problema distinto e già presidiato dall'art. 6 della Convenzione, ma dalla struttura del requisito di correlazione temporale. Se l'ablazione è legittima soltanto in quanto colpisca beni acquisiti nel periodo di pericolosità, come ora prescrive l'art. 24-*bis* del codice antimafia, e se *Isaia* esige una relazione temporale ragionevole fra l'acquisizione e quel periodo, l'assenza di qualsiasi limite all'iniziativa consente di attivare la verifica patrimoniale a distanza indefinita dai fatti che ne costituiscono il presupposto, quando la prova della provenienza lecita è divenuta per il proposto e per il terzo praticamente impossibile. Il termine non è dunque un istituto di favore, ma il correlato processuale di un requisito sostanziale: la sua assenza rende il requisito verificabile in astratto e non in concreto.

Sesto: codificazione dell'obbligo di motivazione sul nesso fra reati-presupposto e singoli beni. La codificazione della correlazione temporale è intervenuta con il d.lgs. n. 186 del 2026 e va registrata come acquisizione: l'incertezza sulla natura – strutturale o valutativa – del vizio discendeva in larga misura dal fatto che il requisito viveva soltanto nel diritto giurisprudenziale, e la sua enunciazione legislativa, accompagnata dall'obbligo di indicazione specifica nel provvedimento, risolve a monte quella controversia. Il nesso fra le attività illecite e i singoli beni, che *Isaia* colloca sul medesimo piano, è invece rimasto fuori dal testo.

Settimo: previsione espressa, fra i motivi del ricorso in materia di prevenzione patrimoniale, della deducibilità del pregiudizio complessivamente

arrecato alle garanzie difensive dal concorso di più limitazioni intervenute nel corso del procedimento. È l'intervento che darebbe veste normativa al rilievo svolto *supra*, § 10.3 e che, solo, consentirebbe al giudice interno di apprezzare l'effetto cumulativo secondo il canone che la Corte europea applica: per questa via, e non attraverso una lettura estensiva dei motivi vigenti, l'ordinamento si doterebbe di una sede di controllo omogenea a quella convenzionale.

Nessuno di questi interventi indebolisce lo strumento nella sua capacità di aggredire l'accumulazione illecita. Tutti ne rafforzano la tenuta dinanzi alla Corte europea e, con essa, l'effettività nel medio periodo: un'ablazione rimossa a Strasburgo a venticinque anni di distanza non realizza la funzione recuperatoria cui l'istituto è preordinato, e ne compromette la credibilità sistemica.

12. Conclusioni

La politica criminale che ha condotto alla direttiva del 2024 è, nelle sue linee di fondo, ben orientata, e il legislatore europeo ha mostrato di comprendere che il recupero della ricchezza illecita richiede insieme strumenti incisivi e garanzie stabili. La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, applica il diritto vigente, e lo fa – la sentenza n. 17039 del 2026 ne è la testimonianza migliore – con notevole rigore sistematico. Il problema non è di fedeltà del giudice alla legge; è che la legge, sul versante dei rimedi e del sindacato, non ha tenuto il passo dei requisiti che quella stessa giurisprudenza ha costruito. Il d.lgs. n. 186 del 2026 ne offre la conferma più netta: chiamato a dare attuazione alla direttiva, il legislatore delegato ha recepito dal diritto vivente il requisito di correlazione temporale e ne ha imposto l'indicazione nel provvedimento, senza però accompagnarlo con lo strumento che ne consente il controllo. Il requisito è entrato nel testo; il rimedio no.

Ciò che occorre chiedere alla Grande Camera non è la caducazione della confisca di prevenzione, esito sproporzionato rispetto alle criticità accertate e, per ciò stesso, improbabile. È qualcosa di più circoscritto e di più praticabile: che all'affermazione di requisiti di legalità dell'ablazione corrisponda il riconoscimento di rimedi effettivi per farli valere, e che il soggetto inciso dal provvedimento sia ammesso a dedurre, davanti a un giudice, le ragioni per cui quel provvedimento non poteva essere adottato.

L'indagine consente peraltro di misurare la distanza che separa l'ordinamento da quel risultato, e di constatare che essa è minore di quanto la diagnosi lasci temere. Consente di sostenere, in primo luogo, che il vigente sindacato di legittimità possa già attingere almeno quei vizi strutturali la cui

constatazione non richieda una rivalutazione del materiale probatorio, ove essi siano ricondotti all'erronea applicazione della fattispecie legale anziché al vizio motivazionale. Consente di sostenere, in secondo luogo, che l'ampliamento della deducibilità del terzo non richiederebbe necessariamente una modifica delle categorie codicistiche della legittimazione e dell'interesse, ma il superamento dell'interpretazione restrittiva affermata da *Putignano*. E consente di sostenere, infine, che la conformazione alle decisioni europee richiede l'aggiunta di un caso a un rimedio che possiede già competenza, forme, termini ed effetti. Nessuna di queste operazioni presuppone un ripensamento dell'istituto: tutte presuppongono che i requisiti elaborati dalla giurisprudenza siano presi sul serio come elementi della fattispecie legale, e non come clausole di stile della motivazione.

È in questa prospettiva che la questione posta dal caso *Cavallotti* si rivela questione di procedura penale prima che di qualificazione sostanziale. Un requisito privo di rimedio non è ancora una garanzia; e un sistema che moltiplica i requisiti senza costruire i rimedi non accresce il proprio livello di tutela, ma soltanto la distanza fra ciò che afferma e ciò che consente.

Resta da dire quale rapporto intercorra fra questa conclusione e la tesi, che si condivide, della natura sostanzialmente punitiva della confisca di prevenzione. Il rapporto non è di alternativa ma di reciproco sostegno. Se è vero che fra i criteri di appartenenza alla materia penale figurano le procedure adottate per l'irrogazione e l'applicazione della misura, allora l'analisi qui condotta non si limita a documentare un deficit di effettività: fornisce alla tesi qualificatoria l'argomento che le è finora mancato sul terreno processuale. Una misura ablativa che eccede il limite di valore che essa stessa si è data, che è sottratta a un controllo pieno di legittimità, che nega al soggetto inciso la deduzione dei propri presupposti e che non dispone di uno strumento per essere rimossa quando ne sia accertata l'illegittimità convenzionale, non è descrivibile come strumento meramente ripristinatorio. Non perché lo dica la dottrina, ma perché è l'ordinamento stesso, nel modo in cui la irroga, a trattarla altrimenti.

ABSTRACT

In vista dell'udienza di Grande Camera nel caso Cavallotti c. Italia, il contributo propone uno spostamento di prospettiva: correlazione temporale, nesso fra reati-presupposto e beni e congruità del *quantum* sono divenuti requisiti strutturali di legalità dell'ablazione, mentre i veicoli processuali per farli valere si sono ristretti e il d.lgs. n. 186 del 2026 ha codificato il primo senza toccare il perimetro del ricorso per cassazione. Muovendo da Cass. n. 17039 del 2026, si dimostra che un requisito non sindacabile in sede di legittimità è privo di garanzia processuale; se ne traggono tre applicazioni: legittimazione del terzo intestatario, verificabilità *ex actis*, catalogo dell'art. 28 del codice antimafia.

PAROLE CHIAVE

Confisca di prevenzione – requisiti strutturali di legalità – limiti del sindacato di legittimità – legittimazione del terzo intestatario – revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 – conformazione alle sentenze della Corte e.d.u. – d.lgs. n. 186 del 2026

Requirements without Remedies. Legality of the Deprivation and Effectiveness of Protection in Italian Preventive Confiscation

ABSTRACT

Ahead of the Grand Chamber hearing in Cavallotti v. Italy, the article proposes a shift of perspective: temporal correlation, the link between predicate offences and assets and proportionality of the amount have become structural requirements of legality, while the procedural channels available to enforce them have narrowed and legislative decree no. 186 of 2026 has codified the first without altering

the scope of review on points of law. Building on judgment no. 17039 of 2026, it shows that a requirement which cannot be reviewed on points of law lacks procedural protection; three applications follow: third-party standing, verifiability from the record, and the grounds listed in Article 28 of the Anti-Mafia Code.

KEYWORDS

Preventive confiscation – structural requirements of legality – limits of review on points of law – third-party standing – revocation under Article 28 of the Anti-Mafia Code – compliance with ECtHR judgments – legislative decree no. 186 of 2026